

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 gennaio 1996

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1992, n. 20.

Disposizioni in materia socio-assistenziale. Pag. 3

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 62.

Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali. Pag. 5

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1995, n. 34.

Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 «Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia». Pag. 15

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1995, n. 35.

Partecipazione della regione del Veneto alle celebrazioni promosse per l'ottavo centenario della nascita di Sant'Antonio da Padova. Pag. 15

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1995, n. 36.

Promozione e sviluppo dei parchi scientifici e tecnologici nella Regione Veneto. Pag. 16

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1995, n. 37.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Bovolone, Isola della Scala e Oppeano della provincia di Verona. Pag. 17

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1995, n. 38.

Assegnazione al comune di San Vito di Cadore di un contributo annuale per la realizzazione dei «Corsi di cultura in ecologia». Pag. 17

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 29.

Regolamento C.E.E. n. 2081/93 e seguenti - Obiettivi 2 e 5/B - Approvazione dei piani finanziari dei documenti di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Umbria. Pag. 18

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 30.

Rifinanziamento per il biennio 1995/1996 della legge regionale n. 2/1993, relativa agli interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori. Pag. 19

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 31.

Istituzione della Rete telematica regionale sugli appalti (Re.T.R.A.). Pag. 19

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 32.

Tutela infortunistica del lavoro domestico. Pag. 20

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1995, n. 15.

Istituzione della Consulta regionale per l'assistenza agli anziani. Pag. 21

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1995, n. 16.

Norme sul procedimento di approvazione del PUTT «Paesaggio e beni ambientali» e proroga della L.R. 11 maggio 1990, n. 30. Pag. 21

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 17.

Diagnostica e terapia delle allergopatie presso le USL della Regione Puglia. Pag. 21

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 18.

Proroga funzioni Commissario liquidatore di cui all'art. 35, comma 2, della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9. . Pag. 22

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 19.

Modifica all'art. 46 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38. Pag. 22

REGIONE SICILIA

LEGGE 21 aprile 1995 n. 39.

Individuazione azienda di riferimento per l'emergenza di secondo livello «Ospedali civili riuniti» di Sciacca. Abrogazione di norme. Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30. Pag. 23

LEGGE 21 aprile 1995 n. 40.

Provvedimenti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali inerti. Disposizioni varie in materia urbanistica. Pag. 23

LEGGE 18 maggio 1995, n. 41.

Interventi urgenti nel Comune di Messina da realizzare in occasione della visita dei Ministri degli esteri dei Paesi aderenti all'Unione Europea. Disposizioni varie. Disciplina transitoria della tutela della fauna e dell'esercizio venatorio. Pag. 26

LEGGE 18 maggio 1995, n. 42.

Proroga termine convenzioni legge 1 marzo 1986, n. 64. Interventi in favore dei comuni della provincia di Catania colpiti dalle piogge alluvionali dei giorni 12 e 13 marzo 1995. Disposizioni varie. Pag. 27

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**LEGGE REGIONALE 26 aprile 1992, n. 20.****Disposizioni in materia socio-assistenziale.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 28 aprile 1995)***IL CONSIGLIO REGIONALE**
HA APPROVATO**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51*

1. L'articolo 1 della legge regionale n. 51/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 1.*Attribuzione di funzioni ai Comuni e gestione di servizi in regime di convenzione*

1. Ai Comuni sono attribuite le funzioni già di competenza dei sottoindicati enti e sinora esercitate dall'Amministrazione regionale a seguito del trasferimento operato dall'articolo 3 del D.P.R. 19 marzo 1990, n. 70:

- a) Unione italiana ciechi (UIC);
- b) Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS);
- c) Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL);
- d) Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra (ANFCDG);
- e) Ente nazionale assistenza alla gente di mare (ENAGM);
- f) Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. Per quanto in particolare concerne le prestazioni di seguito elencate:

- a) assegno di incollocamento e assegno di incollocabilità per i mutilati ed invalidi del lavoro;
- b) rieducazione fonetica e didattica per sordomuti;
- c) pagamento di rette di ricovero per invalidi del lavoro con grado di invalidità non inferiore al 50 per cento;
- d) pagamento di rette di ricovero per sordomuti ultrasessantenni e sordomuti infraseantenni, pensionati per invalidità, la Regione assicura ai Comuni, nei termini e con modalità indicati dalla Direzione regionale dell'assistenza sociale, la copertura a rimborso dei relativi oneri a decorrere dal 1° gennaio 1996; il finanziamento stesso è concesso ed erogato, all'inizio di ciascun anno, in percentuale pari al 50 per cento dell'importo assegnato per le medesime finalità nell'anno precedente ed è soggetto a conguaglio in base all'importo globale destinato agli enti in via definitiva.

3. Per la copertura degli oneri attinenti alle prestazioni diverse da quelle indicate dal comma 2, i Comuni sono autorizzati ad utilizzare i contributi di cui all'articolo 4.

4. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate dai Comuni nell'osservanza di uno specifico atto d'indirizzo e coordinamento deliberato dalla Giunta regionale, previa consultazione delle sezioni regionali delle associazioni interessate; le domande degli aventi diritto sono inoltrate ai Comuni anche tramite le sezioni, aventi sede nella regione, delle associazioni medesime.

5. Tali domande possono altresì essere inoltrate, con le modalità di cui sopra ed entro i termini previsti, all'ente cui spetta la gestione del servizio sociale di base, che provvede tempestivamente all'eventuale inoltrare ai Comuni destinatari.

6. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, le funzioni assistenziali ivi previste e restituite alla competenza

delle Province sono esercitate in regime di convenzione con gli enti cui spetta la gestione dei servizi sociali di base, in conformità a quanto già disposto dall'articolo 19, comma 6, della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33; alle relative prestazioni sono destinate risorse finanziarie in misura almeno pari a quelle effettivamente impegnate nel 1990, con l'aumento progressivo delle percentuali di incremento annuale dei trasferimenti erariali.»

Art. 2.*Modificazione dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 51/1993 come sostituito dall'articolo 205, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5.*

1. In relazione al disposto dell'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, nel testo dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 51/1993, come sostituito dall'articolo 205, comma 1, della legge regionale n. 5/1994, alla lettera a) sono soppresse le parole «e dall'articolo 53 della legge 9 marzo 1989, n. 88».

Art. 3.*Modificazione dell'articolo 4 della legge regionale n. 51/1993*

1. All'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 51/1993, sono soppresse le parole «e a fattori di marginalità geografica».

Art. 4.*Modificazione dell'articolo 30 della legge regionale n. 51/1993*

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 51/1993 è sostituita dalla seguente:

«d) l'articolo 14, commi 2 e 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 2 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, come sostituito dall'articolo 8, comma 1 della presente legge.»

Art. 5.*Modificazione dell'articolo 15 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33*

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 33/1988, così come integrato dall'articolo 9 della legge regionale n. 51/1993, è sostituito dal seguente:

«1. È istituito, a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20, presso la Direzione regionale dell'assistenza sociale, il registro regionale delle strutture di accoglienza residenziale per finalità assistenziali, facenti capo ad enti, istituzioni ed organismi sia pubblici sia privati; detto registro viene periodicamente aggiornato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il primo quadrimestre di ogni anno.»

Art. 6.*Modificazione dell'articolo 19 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11*

1. Nel testo dell'articolo 19 della legge regionale n. 11/1988, come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 24 giugno 1991, n. 25, la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«c) dall'Assessore all'istruzione e alla cultura o suo delegato;».

Art. 7.*Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49*

1. L'articolo 23 della legge regionale n. 49/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 23.

1. Al fine di prevenire l'istituzionalizzazione delle persone non autonome la Regione promuove, attraverso incentivazioni economiche finalizzate, la permanenza nel nucleo familiare di appartenenza ovvero

l'affidamento parentale od etero-familiare di anziani e altre persone adulte non autosufficienti che non siano in grado di gestire la propria esistenza senza l'aiuto determinante di altri.

2. La non autosufficienza è certificata dalla competente Azienda per i servizi sanitari sulla base di un metodo di valutazione multidimensionale uniforme per l'intero territorio regionale, adottato con apposita deliberazione della Giunta regionale, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, primo comma della legge regionale 23 giugno 1983, n. 67, come sostituito dall'articolo 70 della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14.

3. Beneficiari delle incentivazioni economiche, non sostitutive dell'assistenza domiciliare, sono le persone singole e i nuclei familiari che ospitano i soggetti indicati al comma 1 e si trovano nella situazione economica di cui ai commi 6 e 7.

4. Le incentivazioni economiche, graduate in relazione al reddito di riferimento ed alle prestazioni effettivamente occorrenti, consistono in un contributo di importo non superiore al 60 per cento del costo medio regionale per il trattamento di tipo assistenziale alberghiero di un ospite di struttura residenziale protetta destinata ad anziani non autosufficienti, determinato annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

5. Gli accertamenti non di competenza sanitaria e la verifica della rispondenza delle prestazioni fornite alle concrete esigenze sono demandati al Servizio sociale di base territorialmente competente.

6. Le incentivazioni sono erogate dal Comune di residenza dei beneficiari di cui al comma 3 in presenza delle seguenti condizioni:

a) certificazione dello stato di non autosufficienza dei soggetti indicati al comma 1, rilasciato ai sensi del comma 2;

b) reddito non superiore a quello indicato nei commi 7 ed 8.

7. Per le finalità del presente articolo il reddito di riferimento è quello risultante dalla somma dei redditi annui, imponibili agli effetti dell'IRPEF, al netto delle imposte, di ciascun componente il nucleo familiare; a tale somma è aggiunta l'eventuale indennità di accompagnamento in godimento.

8. Il contributo di cui al comma 4 non viene concesso qualora il reddito di riferimento, come individuato al comma 7, superi l'imprto di lire 32 milioni per una persona, lire 42 milioni per due persone, lire 52 milioni per tre persone componenti il nucleo familiare, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi; per ogni ulteriore componente a carico del nucleo familiare viene aggiunto l'importo di lire 5 milioni. Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dalle persone indicate al comma 1, nonché da quelle con loro conviventi anagraficamente anche se non legate dai vincoli di cui all'articolo 2, comma 1.

9. Il reddito di riferimento viene aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale, sulla base della variazione dell'indice del costo della vita.

10. Nei casi di affidamento a parenti non tenuti agli alimenti o a persone estranee al nucleo familiare viene valutato, secondo le modalità sopra citate, esclusivamente il reddito dei soggetti indicati al comma 1.

11. Per l'ottenimento dei contributi i Comuni, tramite l'Ente gestore del Servizio sociale di base, presentano apposite istanze alla Direzione regionale dell'assistenza sociale nei termini e con le modalità indicati dalla Direzione stessa.

12. Le incentivazioni economiche previste dal presente articolo sono utilizzate dai Comuni con separata gestione contabile; nei termini indicati nei provvedimenti di concessione deve pervenire alla Direzione regionale dell'assistenza sociale una relazione sui risultati raggiunti, corredata dall'indicazione delle spese effettivamente sostenute.

13. Il terzo comma dell'articolo 17 della citata legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, è abrogato.

Art. 8.

Integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40

1. All'articolo 3 della legge regionale n. 40/1987, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale n. 51/1993, è aggiunto il seguente comma:

«3. Qualora, a seguito del ritiro della delega concessa ai sensi dell'articolo 1 e nel rispetto delle regole specifiche sulla mobilità esterna, il personale di cui all'articolo 2 venga trasferito nei ruoli organici dei Comuni, la Regione contribuisce ai relativi oneri, esclusi-

vamente per il personale, nominativamente individuato, proveniente dagli elenchi di cui al comma 2 del medesimo articolo 2; a tal fine i Comuni sono autorizzati a utilizzare i contributi di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51».

Art. 9.

Proroga dei tempi di sperimentazione del servizio di telesoccorso-telecontrollo

1. Al fine di garantire la continuità del servizio di telesoccorso-telecontrollo istituito con legge regionale 30 novembre 1992, n. 35, in attesa della disciplina definitiva prevista dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge regionale e dei conseguenti adempimenti, la sperimentazione in atto è prorogata sino al 30 settembre 1995.

Art. 10.

Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale n. 35/1992

1. All'articolo 2 della legge regionale n. 35/1992, è aggiunto il seguente comma:

«3. Richieste di aumento o di diminuzione dell'utenza assegnata, dovute a sopravvenute modificazioni, sono avanzate dai Comuni interessati all'Ente gestore del Servizio sociale di base dell'ambito di appartenenza, che provvede a comunicarle alla Direzione regionale dell'assistenza sociale. Successivamente la Giunta regionale con propria deliberazione provvede alla redistribuzione, per ciascun ambito, delle utenze assegnate e non utilizzate; a tal fine si tiene conto sia delle richieste presentate ai sensi del comma 1 e rimaste insoddisfatte, sia di nuove richieste dei Comuni».

2. L'articolo 4 della legge regionale n. 35/1992, è sostituito dal seguente:

Art. 4.

1. Entro il 31 luglio 1995 la Giunta regionale presenta una relazione alla competente Commissione consiliare sullo stato della sperimentazione.

Art. 11.

Disposizioni transitorie e procedurali

1. È fatta salva l'efficacia degli atti adottati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 51/1993 e dell'articolo 23 della legge regionale n. 49/1993 e dell'articolo 23 della legge regionale n. 49/1993, come sostituiti dall'articolo 1 e dell'articolo 7, che alla data dell'entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora avuto esecuzione.

2. Le domande nuove di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 35/1992, come integrato dall'articolo 10, sono presentate alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Relativamente alle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finanziati per l'anno 1994 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 35, il termine per la rendicontazione è fissato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 109 comma 2 della medesima legge regionale, al 31 luglio 1995.

Art. 12.

Modificazioni ed integrazioni all'articolo 18 della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13

1. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale n. 13/1995 è così sostituito:

«4. sono soggetti all'esame tecnico-economico del nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio-assistenziale, indipendentemente dalle forme e fonti di finanziamento, i progetti generali di massima o esecutivi e le loro varianti sostanziali, di competenza di soggetti pubblici, relativi a:

- a) opere ospedaliere;
- b) residenze sanitarie assistenziali;
- c) altre strutture sanitarie;
- d) strutture socio-assistenziali.

I progetti di opere concernenti l'adeguamento alla normativa vigente e la manutenzione straordinaria, finanziate con fondi regionali o statali destinati ad investimenti nel settore sanitario, sono soggetti all'esame del Nucleo di valutazione ai soli fini del parere sull'ammontare della spesa ammissibile a finanziamento».

2. Il comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale n. 13/1985 è così sostituito:

«7. I progetti di cui al comma 4, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già pervenuti alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici ai fini del parere del Comitato tecnico regionale o alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici ai fini della determinazione della spesa ammissibile a finanziamento, restano soggetti ai controlli previsti dagli articoli 2 e 8 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46».

3. Il comma 8 dell'articolo 18 della legge regionale n. 13/1995 è così sostituito:

«18. Il parere del Comitato tecnico regionale e la determinazione della spesa ammissibile, di cui al comma 7, sono comunicati al soggetto interessato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero, nel caso in cui siano rappresentate esigenze istruttorie, entro i 15 giorni successivi alla data di ricezione delle notizie e degli atti richiesti».

Art. 13.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, come sostituito dall'articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.150 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 è istituito a decorrere dall'anno 1996, alla rubrica n. 20 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 4756 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione «Finanziamento ai Comuni per la copertura degli oneri relativi alle prestazioni socio-assistenziali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, e successive modificazioni e integrazioni» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.300 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.150 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

3. Alla copertura del predetto onere complessivo di lire 2.300 milioni, in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 1.150 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 4755 dello stato di previsione della spesa precitato, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.

4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 4756 è inserito nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 9.

5. Gli oneri derivanti in relazione al disposto di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 51/1993, come sostituito dall'articolo 1, sono posti a decorrere dall'anno 1996 e carico del capitolo 4745 dello stato di previsione della spesa precitato.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 23 della legge regionale n. 49/1993, come sostituito dall'articolo 7, fanno carico al capitolo 4746 dello stato di previsione della spesa precitato, la cui denominazione, in relazione al disposto di cui al comma 2 del medesimo articolo 23, è così sostituita: «Contributi annui ai Comuni per la concessione di incentivazioni economiche a persone singole e nuclei familiari che ospitano anziani e personale non autosufficienti».

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 40/1987, come aggiunto dall'articolo 8, fanno carico al capitolo 4745 del precitato stato di previsione della spesa.

8. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 116 milioni per l'anno 1995.

9. Il predetto onere di lire 116 milioni fa carico al capitolo 4757 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione precitato (partita n. 23 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).

10. Sul citato capitolo 4757 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 116 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» del precitato stato di previsione della spesa.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 26 aprile 1995

GUERRA

95R0862

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 62.

Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali.

(Pubblicata nel suppl al Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 16 del 19 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA POSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I.

FINALITÀ E PRINCIPI

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La legge, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, detta norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 2.

Obiettivi e principi ispiratori

1. L'esercizio delle funzioni socio-assistenziali è finalizzato alla tutela del diritto di cittadinanza sociale delle persone e alla tutela ed al sostegno della famiglia, risorsa e soggetto primario del sistema sociale e delle singole persone, mediante interventi mirati a prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio e di emarginazione, anche mediante la promozione di iniziative volte ad adeguare l'ambiente di vita e di lavoro alle esigenze dei soggetti svantaggiati.

2. Le attività dirette al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 sono informate ai seguenti principi ispiratori:

a) rispetto della dignità della persona e del suo diritto alla riservatezza;

b) superamento dell'istituzionalizzazione, privilegiando servizi e interventi mirati al mantenimento, all'inserimento ed al reinserimento della persona nel contesto familiare, sociale, scolastico e lavorativo;

c) superamento delle logiche di assistenza differenziata per categorie di assistiti;

d) coordinamento ed integrazione dei servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, educativi, scolastici, dell'Amministrazione giudiziaria e con tutti gli altri servizi sociali territoriali;

e) riconoscimento dell'apporto originale ed autonomo del privato sociale, in particolare delle organizzazioni di volontariato e della cooperazione sociale, per la promozione umana, l'integrazione delle persone e il sostegno alla famiglia;

f) promozione e incentivazione delle varie forme di solidarietà liberamente espresse dai cittadini e dalle forze sociali per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge;

g) promozione ed incentivazione di tutte le forme di integrazione di cittadini di culture diverse, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altri soggetti.

Capo II

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

Art. 3.

Informazione, ricerca e progetti

1. Ai fini e secondo i principi di cui all'art. 2, la regione e gli Enti locali promuovono le iniziative opportune e, in particolare:

a) la diffusione dell'informazione sul settore socio-assistenziale;

b) studi e ricerche volti ad identificare gli stati di bisogno e di emarginazione nonché progetti mirati di intervento, con particolare riferimento ad innovazioni tecnologiche mirate al miglioramento della qualità degli interventi a favore dei soggetti in stato di bisogno;

c) specifiche iniziative di ricerca, progettazione, sperimentazione di nuove proposte formative e di innovazioni didattiche attinenti all'area socio-assistenziale;

d) ogni altra iniziativa, anche sperimentale, che concorra alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge.

Art. 4.

Soddisfacimento di esigenze socio-relazionali

1. Al fine di prevenire fenomeni di emarginazione connessi a carenze di natura socio-relazionale di soggetti o gruppi a rischio, gli Enti locali operano, mediante servizi aperti a tutta la popolazione, incentivando, favorendo e realizzando interventi ed iniziative di tipo educativo, culturale, ricreativo, sportivo e di tempo libero.

2. Concorrono al soddisfacimento di bisogni socio-relazionali servizi polifunzionali di aggregazione sociale.

Art. 5.

Soddisfacimento di esigenze abitative

1. Nell'ambito della prevenzione di situazioni connesse a carenze o inidoneità abitative di soggetti a rischio, gli Enti locali intervengono per:

a) l'assegnazione in locazione di alloggi di loro proprietà, in particolare utilizzando i beni vincolati a finalità socio-assistenziali. A tale fine essi operano anche mediante trasformazione e riconversione di beni mobili ed immobili appartenenti al patrimonio comunale;

b) l'incentivazione, all'interno dei piani di edilizia residenziale, della costruzione di alloggi abbinati, per favorire l'aggregazione di nuclei parentali con la presenza di soggetti a rischio;

c) il miglioramento delle condizioni abitative attraverso opere di manutenzione, risanamento ed adeguamento degli alloggi, o attraverso la concessione di specifici contributi economici finalizzati a tale scopo;

d) la sistemazione in albergo o in strutture ricettive in situazioni eccezionali e transitorie non altrimenti risolvibili;

e) la verifica dell'attuazione dell'art. 3, n. 3.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 e dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in relazione alle esigenze delle persone inabili che hanno difficoltà di deambulazione.

Art. 6.

Promozione dell'inserimento lavorativo

1. Ai fini dell'attuazione di politiche attive del lavoro, la regione e gli Enti locali operano per promuovere l'inserimento ed il reinserimento lavorativo di soggetti in particolari situazioni di bisogno ed esposti a gravi rischi di emarginazione.

2. A tali fini, in particolare, con osservanza delle norme nazionali in materia di collocamento al lavoro:

a) attuano iniziative formative finalizzate all'adeguamento delle capacità professionali in relazione alle potenzialità dei soggetti interessati e alle possibilità concrete di inserimento nel mondo del lavoro;

b) favoriscono e promuovono l'inserimento lavorativo, anche a tempo parziale, di persone svantaggiate e fasce deboli della popolazione, in particolare di soggetti handicappati come previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) promuovono e favoriscono la costituzione di cooperative sociali alle quali partecipano soggetti di cui al presente articolo, anche attraverso la concessione di contributi economici.

Art. 7.

Abolizione delle barriere architettoniche

1. La regione, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna ad operare per l'abolizione delle barriere architettoniche, in particolare per quanto attiene agli edifici pubblici, ai luoghi di pubblico spettacolo, ai mezzi di trasporto ed ai servizi pubblici in genere.

2. Tale attività si esplica anche attraverso l'incentivazione alla costruzione, ristrutturazione e dotazione degli ausili necessari nell'edilizia abitativa singola e collettiva e la promozione, secondo le modalità previste dal Piano socio-sanitario regionale (PSSR), successivamente denominato Piano, dell'applicazione della normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

3. La concessione dei finanziamenti previsti da leggi regionali è subordinata al rispetto della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

4. La regione per gli edifici di suo utilizzo predispone un piano triennale di adeguamento e ristrutturazione per il superamento delle barriere architettoniche e per gli ausili a sostegno delle persone portatrici di handicap, con specifici finanziamenti integrativi e relativi stanziamenti di bilancio.

5. La regione predispone altresì un piano per l'adeguamento alla normativa vigente dei mezzi di trasporto pubblico gestiti da Enti locali e da società concessionarie, e per l'attivazione e gestione di servizi di trasporto non di linea particolarmente dedicati a persone con grave disabilità da parte dei comuni; a tale fine sono previsti specifici finanziamenti integrativi e relativi stanziamenti di bilancio da trasferire agli Enti gestori ed ai Comuni, secondo criteri che verranno definiti con specifica deliberazione del Consiglio regionale.

Capo III

SOGGETTI TITOLARI E LORO FUNZIONI

Art. 8.

Soggetti pubblici titolari di funzioni socio-assistenziali

1. Fatte salve le competenze riservate allo Stato, sono titolari di funzioni socio-assistenziali i seguenti soggetti pubblici:

- a) regione;
- b) province;
- c) comuni.

Art. 9.

Funzioni della regione

1. Spettano alla regione la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento dei servizi socio-assistenziali, nonché la verifica e il controllo della loro attuazione a livello territoriale.

2. Nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi del Piano regionale di sviluppo la regione:

a) approva gli indirizzi di programmazione socio-assistenziale nell'ambito del Piano, ne coordina e ne verifica l'attuazione;

b) ripartisce le risorse del Fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali secondo i criteri definiti nel Piano, nonché altre risorse finalizzate previste dalla legge;

c) partecipa all'elaborazione degli strumenti di programmazione nazionale dei servizi di assistenza sociale;

d) promuove, indirizza e coordina il Sistema informativo socio-assistenziale (successivamente denominato Sistema informativo) regionale e locale, operando in raccordo con il livello nazionale nelle sue diverse articolazioni;

e) attua direttamente o in collaborazione con l'Università ed altri Enti e istituti specializzati, o promuove, tramite l'incentivazione delle iniziative di altri soggetti, quanto previsto dall'art. 3.

3. La regione esercita ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legge, anche mediante delega e subdelega secondo quanto previsto agli articoli 34 e 38.

Art. 10.

Contenuti della programmazione socio-assistenziale regionale

1. Il Piano socio-sanitario triennale della Regione (PSSR), approvato con legge, determina, per quanto attiene la programmazione socio-assistenziale integrata con la programmazione sanitaria:

a) gli obiettivi prioritari articolati per settori di intervento;

b) gli indirizzi per le politiche inerenti le varie attività e le modalità organizzative delle stesse;

c) i raccordi con le scelte della programmazione regionale;

d) i requisiti qualitativi e quantitativi degli interventi e del personale;

e) le modalità per la verifica del raggiungimento degli obiettivi, anche ai fini di una concreta incentivazione, tramite le risorse di cui alla lettera f), degli Enti gestori, che abbiano raggiunto i requisiti qualitativi e quantitativi di cui alla lettera d);

f) le priorità di destinazione, per settori di intervento delle risorse previste dalla regione nel proprio bilancio pluriennale ed i criteri per il riparto annuale del Fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali tra gli Enti gestori;

g) gli indirizzi per l'integrazione delle attività socio-assistenziali con i servizi territoriali ed in particolare con il servizio sanitario regionale, disciplinando le modalità ed i criteri della messa a disposizione di personale e mezzi per l'esercizio delle attività integrate e per la costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari;

h) le direttive per l'esercizio delle funzioni delegate e subdelegate;

i) gli indirizzi e le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 11 svolte dalle province e per la predisposizione della programmazione locale;

l) gli indirizzi per l'inserimento, nella gestione associata dei servizi socio-assistenziali di cui all'art. 13, di altri servizi sociali svolti dai Comuni che partecipano alla gestione stessa;

m) gli indirizzi e le modalità per la realizzazione e lo sviluppo del Sistema Informativo nelle sue diverse articolazioni territoriali, individuando e definendo i requisiti informativi ed informatici.

Art. 11.

Funzioni delle Province

1. Le Province, ai sensi della legislazione vigente e secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142:

a) collaborano alla predisposizione del Piano mediante la presentazione di proposte, deliberate dai Consigli provinciali, utili alla predisposizione dei documenti di Piano da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

b) concorrono alla predisposizione della programmazione locale in attuazione del Piano;

c) esercitano le funzioni socio-assistenziali ad esse attribuite dalla normativa statale e regionale vigente.

Art. 12.

Funzioni dei Comuni

1. I Comuni esercitano, con gli obiettivi e secondo i principi di cui all'art. 2 e secondo le modalità gestionali di cui all'art. 13, le funzioni amministrative in materia socio-assistenziale ad essi attribuite dalla legge, realizzando, tramite il servizio socio-assistenziale di cui all'art. 32, gli interventi previsti dall'art. 22.

2. E' altresì di competenza dei Comuni ogni altra attività socio-assistenziale non espressamente attribuita dalla legislazione vigente ad altri soggetti, compresa l'attività di prevenzione delle situazioni di emarginazione sociale. Tale attività è esercitata mediante interventi coordinati definiti da progetti obiettivo individuati dal Piano.

Capo IV

SOGGETTI GESTORI E MODALITÀ GESTIONALI

Art. 13.

Soggetti gestori delle attività socio-assistenziali

1. La regione individua nella gestione associata la forma gestionale idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività socio-assistenziali di competenza dei Comuni.

2. I Comuni, nel rispetto dei vincoli della programmazione e degli indirizzi regionali, gestiscono le attività socio-assistenziali secondo le seguenti modalità:

a) in forma associata tramite delega all'Unità Sanitaria Locale (USL), ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

b) tramite consorzi o altre forme associative previste dalla legge n. 142/1990 tra comuni o tra Comunità Montane oppure tra Comuni e Comunità Montane;

c) tramite Comunità Montana, ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge regionale 18 giugno 1992, n. 28;

d) tramite delega individuale all'USL, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni;

e) direttamente.

3. Gli ambiti territoriali di riferimento delle forme associative di cui alle lettere a) e b), del comma 2, sono individuati, di norma, entro i confini delle preesistenti Unità Socio-Sanitarie locali (USSL) già operanti al 31 dicembre 1994, tenuto conto degli ambiti territoriali dei distretti socio-sanitari di cui all'art. 4 della legge regionale 22 settembre 1994, n. 39 e con possibilità di accorpamento o di suddivisione degli ambiti distrettuali.

4. Le attività per la tutela materno infantile e dell'età evolutiva, le attività a rilievo sanitario di cui all'art. 16 per gli handicappati e gli anziani non autosufficienti nonché le attività delegate e subdelegate di cui agli artt. 34 e 38 sono, in ogni caso, esercitate dalle USL o dai Comuni capoluogo di provincia che non scelgano di partecipare alla gestione associata ovvero dai Consorzi o dalle Associazioni costituite ai sensi della legge n. 142/1990 o dalle Comunità Montane operanti entro gli ambiti territoriali di cui al comma 3.

5. Le attività socio-assistenziali sono esercitate in via prioritaria in forma diretta dagli Enti di cui al comma 2. Il Piano individua le attività socio-assistenziali il cui esercizio può essere affidato ad altri soggetti e definisce criteri e modalità di tale affidamento.

Art. 14.

Gestione associata tramite delega all'Unità Sanitaria Locale

1. Ai fini della gestione associata tramite delega all'USL è istituita una apposita assemblea tra i Comuni associati composta:

a) dal Sindaco per i Comuni fino a cinquemila abitanti;

b) dal Sindaco, nonché da un membro della maggioranza e da un membro della minoranza eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato, per i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti.

2. Qualora l'ambito territoriale della Associazione dei Comuni coincida con quello della Comunità Montana, l'assemblea dell'Associazione è quella della Comunità Montana.

3. Qualora l'ambito territoriale comprenda anche Comuni non facenti parte della Comunità Montana, l'assemblea viene costituita integrando quella della Comunità Montana con la rappresentanza dei Comuni interessati secondo quanto indicato al comma 1.

4. Quando l'ambito territoriale coincida con quello del comune, o di parte di esso, l'assemblea è costituita dal Consiglio Comunale e dai Presidenti delle relative Circoscrizioni.

5. I componenti delle assemblee delle Associazioni dei Comuni, già costituite ai sensi della legge regionale 3 settembre 1991, n. 44 alla data del 31 dicembre 1994, si intendono riconfermati fino al rinnovo dei rispettivi Consigli Comunali.

6. Alle sedute dell'assemblea dell'Associazione dei comuni partecipano, senza diritto di voto:

a) il direttore generale dell'USL che si avvale, per le materie di competenza, della presenza del direttore amministrativo e del direttore sanitario;

b) il direttore del servizio socio-assistenziale.

7. L'assemblea approva i seguenti atti predisposti dal direttore generale dell'USL:

a) i programmi socio-assistenziali relativi all'ambito territoriale di competenza e le loro eventuali modifiche, anche se queste comportano spese non eccedenti il competente stanziamento di bilancio, criteri per la loro attuazione nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennale;

b) il bilancio preventivo, le relative variazioni, assestamento e il conto consuntivo per la parte socio-assistenziale. In base alle disposizioni normative del Piano viene trasmessa all'assemblea, ai fini conoscitivi, la relazione annuale sull'andamento della gestione e sullo stato di attuazione del Piano di attività e di spesa (PAS);

c) la pianta organica del servizio socio-assistenziale, le relative modifiche nonché gli atti relativi della copertura dei posti vacanti e il Regolamento lei personale e dei servizi;

d) le convenzioni di competenza dell'USL concernenti in tutto o in parte la materia socio-assistenziale.

8. L'assemblea promuove l'attuazione degli istituti di partecipazione di cui al Capo III della legge n. 142/1990.

9. L'assemblea, entro sessanta giorni dalla sua istituzione, approva il Regolamento relativo al proprio funzionamento e lo trasmette al competente settore della Giunta regionale, che formula eventuali osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento; i Regolamenti già approvati alla data del 31 dicembre 1994 si ritengono confermati.

10. L'assemblea nomina un Presidente ed un Vicepresidente a maggioranza assoluta dei componenti.

11. I Presidenti delle assemblee di una stessa USL, costituiti in apposita Commissione, mantengono i rapporti operativi con la direzione dell'USL in particolare:

a) svolgono funzioni di raccordo tra i Comuni dell'Associazione e l'USL;

b) procedono a verifiche generali sull'andamento complessivo delle attività socio-assistenziali svolte dall'USL;

c) esprimono parere obbligatorio sugli atti predisposti dal direttore generale in materia socio-assistenziale da sottoporre all'approvazione delle assemblee delle Associazioni dei Comuni.

Art. 15.

Incentivazione della gestione associata

1. In coerenza con quanto previsto all'art. 3, comma 1, la regione incentiva la gestione associata, in particolare nelle forme previste dalla legge n. 142/1990, nell'ambito del riparto del Fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali.

2. Al fine di assicurare una organizzazione omogenea sul territorio delle forme associative di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva appositi schemi di convenzione-tipo e di Statuto-tipo relativi alle diverse forme associative.

3. In conformità alle indicazioni del Piano i Comuni possono attribuire alle forme associative di cui al comma 1 la gestione di ulteriori servizi sociali di loro competenza.

Art. 16.

Attività socio-assistenziali a rilievo sanitario e relative alla tutela materno infantile e dell'età evolutiva

1. I soggetti gestori, di cui all'art. 13, comma 4, esercitano le attività socio-assistenziali a rilievo sanitario relative agli handicappati ed agli anziani non autosufficienti e le attività inerenti la tutela materno infantile e dell'età evolutiva, stipulando apposite convenzioni con le USL, nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa nazionale ed, in particolare, per il settore dell'handicap, nell'art. 40 della legge n. 104/1992, nonché nel Piano. Nel caso di gestione mediante delega all'USL, le suddette attività sono esercitate sulla base di specifici protocolli operativi tra il servizio socio-assistenziale ed i servizi sanitari.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 indicano le prestazioni socio-assistenziali e sanitarie erogate, nonché le risorse materiali, finanziarie e di personale impiegate, e sono adottate sulla base di un disciplinare tipo approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. In caso di mancato accordo fra gli Enti di cui al comma 1 e l'USL, la Giunta regionale interviene, secondo le modalità previste dal Piano, per garantire lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

Art. 17.

Programmazione locale dei servizi socio-assistenziali

1. I soggetti gestori delle attività socio-assistenziali di cui all'art. 13, in attuazione degli obiettivi del Piano, predispongono il PAS per la gestione dei servizi socio-assistenziali, con validità temporale pari a quella del Piano, con il quale vengono individuati gli obiettivi da perseguire e fissate le scelte gestionali relative al periodo di riferimento.

2. Al PAS è data attuazione annualmente attraverso uno specifico programma, da adottare contestualmente al bilancio di previsione, avente ad oggetto tutti gli interventi da concretizzarsi nell'anno di riferimento, con la quantificazione della relativa spesa, nei limiti delle risorse disponibili.

3. I soggetti gestori di cui al comma 1 adottano annualmente, contestualmente al conto consuntivo, la relazione annuale sull'andamento della gestione e sullo stato di attuazione del PAS.

4. Le modalità per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché le procedure per l'approvazione dei medesimi da parte della Giunta regionale sono definite nel Piano.

Art. 18.

Altri soggetti esercenti attività socio-assistenziali

1. Nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi definiti dalla programmazione regionale e locale e nel rispetto dell'art. 38 della Costituzione e della legislazione vigente, concorrono alla realizzazione del sistema socio-assistenziale Enti, Istituzioni pubbliche e soggetti privati, dotati o meno di personalità giuridica, che svolgono attività socio-assistenziale, nonché i cittadini che in forme individuali, familiari o associative realizzano, anche volontariamente, prestazioni socio-assistenziali.

2. In particolare, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge e degli obiettivi individuati dalla programmazione regionale e locale, concorrono, secondo la propria specificità e competenza, le organizzazioni di volontariato e le cooperative sociali di cui alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 ed alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18.

Art. 19.

Organizzazioni di volontariato

1. Secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 38/1994, la regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, possono stipulare con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale apposite convenzioni. In esse sono stabiliti i rapporti, comprese le modalità per

la messa a disposizione delle organizzazioni della eventuale documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività previste in convenzione.

2. La regione e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali promuovono la partecipazione dei volontari delle organizzazioni iscritte nel registro ai corsi di formazione e di aggiornamento, nell'ambito di specifici progetti.

Art. 20.

Cooperazione sociale

1. La regione identifica e valorizza le cooperative sociali, iscritte alla sezione A dell'albo regionale, di cui alla legge regionale n. 18/1994, quali soggetti specificamente caratterizzati per la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi. Riconosce e promuove la cooperazione sociale di inserimento lavorativo per la sua precisa finalizzazione volta a fornire opportunità di lavoro ed integrazione sociale alle persone svantaggiate.

Capo V

INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI, DESTINATARI ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 21.

Destinatari degli interventi socio-assistenziali

1. Gli interventi socio-assistenziali sono garantiti, secondo le modalità previste dalla legge, a tutti i cittadini residenti nel territorio della regione Piemonte.

2. Gli interventi socio-assistenziali si estendono anche agli stranieri ed agli apolidi residenti nel territorio della regione, nel rispetto della normativa vigente.

3. Tali interventi secondo quanto previsto da accordi internazionali in materia, sono assicurati ai soggetti stranieri presenti nel territorio regionale, fatto salvo il diritto di rivalsa da parte dell'Ente erogante, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

4. Tutte le persone dimoranti nel territorio della regione hanno comunque diritto agli interventi socio-assistenziali non differibili, da erogarsi secondo le modalità di cui alla presente legge.

Art. 22.

Interventi socio-assistenziali

1. L'attività socio-assistenziale si svolge mediante interventi di sostegno del nucleo familiare e del singolo, nonché mediante interventi di sostituzione, anche temporanea, del nucleo familiare, ove quelli di sostegno risultino impraticabili. In particolare si svolge sotto forma di:

- a) assistenza economica;
- b) assistenza domiciliare;
- c) assistenza socio-educativa territoriale;
- d) ~~assistenza alla persona disabile~~ ex art. 9 legge n. 104/1992;
- e) affidamenti presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare;
- f) interventi per minori e incapaci nell'ambito dei rapporti con l'Autorità giudiziaria;
- g) inserimenti in centri diurni socio-assistenziali;
- h) inserimenti in presidi residenziali socio-assistenziali.

2. Rientrano fra i precedenti anche gli interventi di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. L'attività socio-assistenziale comporta anche interventi, secondo le rispettive competenze, d'intesa con Enti ed organismi competenti in altri settori, in particolare nel settore sanitario, scolastico previdenziale, giudiziario e penitenziario.

4. I livelli minimi delle attività socio-assistenziali sono stabiliti dal Piano.

Art. 23.

Modalità e caratteristiche degli interventi

1. Gli interventi socio-assistenziali garantiscono prestazioni rispondenti alle specifiche esigenze della persona. Sono attuati quanto più è possibile nell'ambito del nucleo familiare, stimolando le risorse e

le potenzialità presenti nell'individuo e nel nucleo familiare stesso. Avvengono nel normale ambiente di vita e con la partecipazione dell'avente diritto, nel rispetto della sua dignità e libertà nonché delle sue personali convinzioni.

2. Sono garantiti all'assistito la più ampia informazione, la possibilità di scelta motivata nell'accesso ai servizi ed alle strutture ed il rapporto con la famiglia.

Art. 24.

Assistenza economica

1. Gli interventi economici sono diretti ai singoli o ai nuclei familiari in condizioni economiche che non consentono il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita, oppure in stato di bisogno straordinario, al fine di promuoverne l'autonomia.

2. Gli interventi possono essere eccezionali e straordinari, ovvero di carattere continuativo, sempre limitatamente al permanere della situazione di bisogno.

3. Interventi economici possono essere fatti in sostituzione di altri tipi di prestazioni socio-assistenziali valutate indispensabili per il sostegno dell'autonomia delle persone in difficoltà, per il superamento di contingenti situazioni di emarginazione sociale o di istituzionalizzazione.

4. Detti interventi sono effettuati in conformità agli indirizzi del Piano e nell'ambito dei criteri stabiliti dalla programmazione locale.

Art. 25.

Assistenza domiciliare

1. Gli interventi di assistenza domiciliare sono diretti a persone o a nuclei familiari in situazioni di disagio o di parziale o totale non autosufficienza che non sono in grado, anche temporaneamente, di garantire il soddisfacimento delle esigenze personali, domestiche e relazionali, con lo scopo di salvaguardare l'autonomia degli individui e la loro permanenza nel proprio nucleo familiare o nella propria residenza.

2. L'assistenza domiciliare consiste in prestazioni di aiuto, da parte di personale in possesso dei requisiti professionali previsti dalla presente legge, per il governo della casa e per il soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona e ove necessario, per consentire l'accesso ai servizi territoriali, nonché per il supporto o la sostituzione temporanea del nucleo familiare delle persone in difficoltà.

3. L'assistenza domiciliare viene attivata altresì, in collaborazione con la sanità, nel contesto dei protocolli e delle direttive predisposti dalla Amministrazione regionale per l'attuazione dell'Assistenza domiciliare integrata (ADI) da parte dell'USL.

Art. 26.

Assistenza socio-educativa territoriale

1. L'assistenza socio-educativa territoriale consiste in interventi di sostegno alla famiglia, anche per la promozione della corresponsabilità genitoriale o a singoli soggetti a rischio di emarginazione, mediante attività di tipo educativo, culturale, ricreativo, mirati all'inserimento ed all'integrazione nella società.

2. Gli interventi di cui al comma 1 vengono attuati, secondo la specificità dei singoli casi, in collaborazione con i servizi sanitari, educativi, scolastici e con tutti gli altri servizi territoriali, i quali intervengono ciascuno per la propria competenza, anche per quanto attiene agli oneri finanziari derivanti dagli interventi stessi.

Art. 27.

Assistenza alla persona disabile ex art. 9 legge 5 febbraio 1992, n. 104

1. L'assistenza alla persona disabile prevista all'art. 9 legge n. 104/1992 consiste in interventi di aiuto personale diretti alle persone handicappate in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale.

2. L'attività di aiuto personale raggruppa funzionalmente tutti gli interventi finalizzati a garantire autonomia della persona con gravi disabilità temporanee o permanenti. In particolare, si realizza attraverso prestazioni finalizzate a soddisfare esigenze personali connesse

con l'espletamento delle funzioni usuali della vita quotidiana, con la vita di relazione, con la possibilità di soddisfare interessi di studio, professionali, culturali e di tempo libero del soggetto.

Art. 28.

Affidamenti presso famiglie persone singole o comunità di tipo familiare

1. Gli interventi di affidamento sono rivolti a minori, persone anziane, handicappate o comunque parzialmente o totalmente non autosufficienti, quali non possono essere adeguatamente assistite nell'ambito della famiglia di appartenenza, e possono essere disposti presso famiglie o persone singole o comunità di tipo familiare.

2. Gli affidamenti di persone anziane, handicappate o comunque parzialmente o totalmente non autosufficienti, hanno carattere di temporaneità e sono attuati con il consenso dell'interessato o di chi esercita la tutela, mantenendo il soggetto nel suo ambiente sociale, salvo che ciò sia pregiudizievole al soggetto stesso.

3. Gli affidamenti familiari di minori sono rivolti soggetti temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, al fine di assicurare loro il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, a norma dell'art. 2 e secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

4. La regione determina, nell'ambito del Piano, criteri, le condizioni e le modalità di sostegno delle famiglie, alle persone singole e alle comunità di tipo familiare che hanno soggetti in affidamento, affinché tale intervento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche ed anche in attuazione, per quanto riguarda l'affidamento di minori, dell'art. 80, comma 3, legge n. 184/1983.

Art. 29.

Interventi per minori e incapaci nell'ambito dei rapporti con l'Autorità giudiziaria

1. L'assistenza ai minori, nell'ambito dei rapporti con l'Autorità giudiziaria, si attua mediante interventi di sostegno alla famiglia di origine o affidataria o adottiva nonché attraverso interventi di sostituzione del nucleo familiare, secondo i principi e le finalità di cui alla legge n. 184/1983 e in attuazione della legislazione vigente. Si attua, altresì, attraverso attività di collaborazione con l'Autorità giudiziaria, nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. L'assistenza agli adulti incapaci, nei cui confronti sia promosso procedimento di interdizione/inabilitazione, è attuata mediante interventi di sostegno e di collaborazione con l'Autorità giudiziaria, ove richiesta.

Art. 30.

Centri diurni socio-assistenziali

1. I centri diurni socio-assistenziali sono presidi a carattere semi residenziale per favorire la vita di relazione a persone in stato di difficoltà e per sostenere le relative famiglie. I relativi requisiti strutturali e gestionali sono individuati nelle deliberazioni attuative del Piano.

2. Rientrano tra detti presidi anche i centri diurni socio-assistenziali a valenza educativa che perseguono lo scopo di favorire la vita di relazione a persone ultra quattordicenni con grave disabilità mentale, anche associata a menomazioni o disabilità fisiche e sensoriali, le cui condizioni non consentano di prevedere la possibilità di un inserimento lavorativo, essendo già stati esperiti negativamente sia l'inserimento scolastico, sia l'inserimento nella formazione professionale e nei corsi prelaborativi.

3. I centri diurni socio-educativi destinati a persone con gravi disabilità di cui al comma 2, in quanto svolgono attività socio-assistenziali a rilievo sanitario, sono gestiti in forma integrata secondo le procedure previste nell'art. 16.

Art. 31.

Presidi socio-assistenziali residenziali

1. I presidi socio-assistenziali a carattere residenziale sono individuati nelle deliberazioni attuative del Piano che ne definiscono anche i relativi requisiti strutturali e gestionali.

2. I presidi di cui al comma 1 comprendono anche:

a) le micro comunità destinate a soggetti in grado di autogestirsi con l'appoggio di idoneo personale;

b) le comunità alloggio protette per soggetti handicappati con autonomia personale gravemente limitata nei confronti dei quali è richiesto anche l'apporto della funzione a valenza sanitaria, secondo quanto previsto dal Piano, al fine di garantire la necessaria integrazione degli interventi.

3. I servizi sanitari e quelli socio-assistenziali esistenti sul territorio intervengono a favore degli ospiti, con le stesse modalità seguite per la restante popolazione.

4. L'inserimento nei presidi residenziali socio-assistenziali è limitato al tempo per cui perdura l'impossibilità di effettuare interventi presso il domicilio del soggetto. È effettuato con il consenso del soggetto stesso, quando in grado di esprimere la propria volontà o in caso contrario, con il consenso di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela o curatela ovvero in attuazione di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

5. Per adeguare la rete dei propri servizi alle esigenze degli utenti, gli Enti locali possono effettuare interventi di ricovero negli istituti pubblici e privati esistenti sul territorio anche mediante convenzioni con Enti ed organismi privi di scopo di lucro, che diano garanzie di funzionalità nel quadro degli indirizzi e degli orientamenti indicati dal Piano.

6. In carenza sul territorio di presidi pubblici o di presidi di cui al comma 5, o di loro idoneità, gli Enti locali possono attuare convenzioni anche con presidi privati autorizzati, nei limiti e con le modalità previste dal Piano.

7. Agli ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali è garantita la possibilità di assistenza religiosa.

Art. 32.

Servizio socio-assistenziale

1. Le attività socio-assistenziali di cui all'art. 22 sono organizzate nel servizio socio-assistenziale, secondo quanto previsto dal Piano.

2. Il servizio socio-assistenziale opera per la protezione e la tutela dei soggetti in stato di difficoltà e, in particolare, dei minori, dei soggetti portatori di handicap, degli adulti e degli anziani soggetti a rischio di emarginazione, esercitando le azioni necessarie per prevenire e rimuovere gli stati di bisogno.

3. A tal fine, il servizio socio-assistenziale, in particolare, provvede:

a) alla rilevazione e all'analisi conoscitiva dei bisogni e delle risorse del territorio;

b) alla programmazione degli interventi socio-assistenziali e alla verifica della loro attuazione;

c) alla prevenzione dei fattori di emarginazione e di disagio sociale;

d) all'erogazione degli interventi e delle prestazioni socio-assistenziali previste dalla legislazione vigente;

e) allo svolgimento di eventuali attività delegate e subdelegate previste dalla legge;

f) al collegamento con i servizi sanitari, educativi, scolastici, dell'Amministrazione giudiziaria e con gli altri servizi e risorse sociali territoriali per consentire l'erogazione di interventi coordinati ed integrati;

g) all'informazione sui servizi socio-assistenziali attivati nonché alla sensibilizzazione del territorio sulle problematiche sociali.

Capo VI

FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI

Art. 33.

*Esercizio diretto
di funzioni amministrative regionali*

1. La regione esercita le seguenti funzioni amministrative:

a) concede, con deliberazione della Giunta regionale, l'autorizzazione preventiva all'alienazione e alla trasformazione di destinazione d'uso di beni immobili e di titoli di proprietà delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) ed alla costituzione di diritti reali sugli stessi;

b) concede, con deliberazione della Giunta regionale, l'autorizzazione preventiva all'istituzione, all'ampliamento, alla modifica della pianta organica delle IPAB, provvedendo anche all'eventuale soppressione o alla trasformazione dei posti previsti nelle vigenti piante organiche;

c) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972;

d) concede, con deliberazione della Giunta regionale, l'autorizzazione allo svincolo di destinazione d'uso di beni immobili o di titoli pervenuti in proprietà ai Comuni per effetto dell'estinzione di IPAB o di Enti comunali di assistenza (ECA) e alla costituzione di diritti reali sugli stessi;

e) esercita, secondo le modalità tecniche, amministrative e organizzative definite dal Piano, l'attività di controllo sull'esercizio delle funzioni socio-assistenziali da parte degli Enti gestori.

Art. 34.

Delega di funzioni amministrative regionali

1. La regione esercita, delegandole, secondo gli indirizzi definiti dal Piano, ai soggetti che gestiscono le attività socio-assistenziali nelle forme di cui all'articolo 13, comma 4, le seguenti funzioni amministrative:

a) la vigilanza ed il controllo sugli organi delle IPAB nei limiti di cui alla legislazione statale vigente e purché non siano attribuiti, a norma dell'art. 1, comma 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, al Comitato regionale di controllo previsto dall'art. 130 della Costituzione. Restano di competenza della Giunta regionale le funzioni relative alla sospensione ed allo scioglimento dei Consigli di amministrazione e la nomina del Commissario straordinario;

b) la nomina dei membri dei Consigli di amministrazione delle istituzioni di cui alla lettera a), quando questa sia di competenza regionale. Detta nomina è effettuata d'intesa con l'Amministrazione regionale;

c) la dichiarazione di decadenza dei membri dei Consigli di Amministrazione delle Istituzioni di cui alla lettera a) nei casi previsti dalla legge;

d) il rilascio, la modifica, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento dei presidi socio-assistenziali, ai sensi degli articoli 36 e 37 e nel rispetto dei criteri e delle procedure previste dal Piano;

e) la vigilanza, la verifica ed il controllo dei requisiti gestionali e strutturali previsti dalla normativa vigente sui presidi socio-assistenziali;

f) il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e la vigilanza sugli asili nido privati e sui servizi di vacanza per minori nell'ambito della normativa statale e regionale relativa alla protezione della maternità e dell'infanzia;

g) le funzioni amministrative relative all'organizzazione e gestione degli interventi di formazione del personale socio-assistenziale, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano, relativamente alla formazione di base, riqualificazione, aggiornamento e formazione permanente.

Art. 35.

*Esercizio delle funzioni amministrative regionali
in materia di formazione professionale*

1. Gli interventi di cui alla lettera g) dell'art. 34 forniscono una preparazione professionale che, tenendo conto delle peculiarità del settore socio-assistenziale, mira alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

2. Per esercitare dette funzioni i soggetti delegati si avvalgono dei propri uffici o dei servizi e delle attività di Enti pubblici e privati, mediante convocazioni.

3. La regione può realizzare specifiche iniziative riguardanti l'intero territorio regionale, attività di ricerca, progettazione, sperimentazione di nuove proposte formative e di innovazioni didattiche direttamente, anche in collaborazione con l'Università, altri Enti ed istituti specializzati.

Art. 36.

*Autorizzazione al funzionamento
di presidi socio-assistenziali*

1. A chiunque intenda aprire un presidio socio-assistenziale residenziale o semiresidenziale, è richiesto il possesso dell'autorizzazione regionale al funzionamento che è rilasciata dal soggetto delegato alla gestione delle funzioni di vigilanza e di controllo di cui all'art. 34, competente per territorio.

2. L'autorizzazione è rilasciata sulla base della verifica del rispetto dei requisiti strutturali e gestionali individuate dal Piano e dall'osservanza della normativa vigente.

3. I presidi socio-assistenziali funzionanti, già in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti strutturali e gestionali individuati nelle deliberazioni attuative del Piano secondo le modalità e i tempi in esse indicati.

4. La permanenza dei requisiti richiesti all'atto del rilascio dell'autorizzazione è verificata mediante l'attività di vigilanza e di controllo. Eventuali variazioni dei presupposti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione, comportano la modifica dell'autorizzazione stessa.

5. In caso di diniego dell'autorizzazione al funzionamento è ammessa opposizione da parte degli aventi diritto, da presentarsi, entro venti giorni dalla notifica, alla Giunta regionale, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento.

Art. 37.

*Sospensione e revoca dell'autorizzazione
al funzionamento di presidi socio-assistenziali*

1. Qualora siano venuti meno i requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione, il soggetto, delegato alla gestione delle funzioni di vigilanza e di controllo, prescrive al soggetto gestore del presidio un congruo termine per ripristinarli prevedendo altresì le temporanee prescrizioni per garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori.

2. Qualora le prescrizioni di cui al comma 1, siano di particolare rilievo strutturale o gestionale, il soggetto delegato alle funzioni di vigilanza e di controllo può prevedere, contestualmente alle prescrizioni stesse, la successiva sospensione dell'autorizzazione in caso di inottemperanza.

3. Qualora le violazioni accertate comportino rilevanti pregiudizi per gli utenti o per gli operatori, il soggetto, delegato alla gestione delle funzioni di vigilanza, può sospendere immediatamente l'autorizzazione.

4. Il provvedimento di sospensione, adottato dal soggetto vigilante, comporta la temporanea chiusura del presidio per il periodo indicato nel provvedimento stesso.

5. Quando il soggetto vigilante accerti il superamento delle condizioni che hanno giustificato la sospensione dell'autorizzazione, ne prende atto con apposita deliberazione, interrompendo la sospensione stessa.

6. La revoca dell'autorizzazione al funzionamento, che comporta la chiusura definitiva del presidio, è disposta dal soggetto delegato alla vigilanza, qualora questo accerti:

a) la cessazione dell'attività socio-assistenziale nel presidio autorizzato;

b) la permanenza delle condizioni che hanno dato luogo al provvedimento di sospensione alla scadenza del termine concesso per l'eliminazione delle stesse.

7. In caso di chiusura temporanea o definitiva del presidio, i soggetti interessati, in collaborazione con l'Amministrazione regionale, concordano un piano di dimissioni degli ospiti.

8. Contro i provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione al funzionamento è ammessa opposizione da parte degli aventi diritto, da presentarsi, entro venti giorni dalla notifica, alla Giunta regionale che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento.

Art. 38.

Subdelega di funzioni amministrative regionali

1. La regione esercita, secondo gli indirizzi definiti dal Piano, subdelegandole ai soggetti che gestiscono le attività socio-assistenziali nelle forme di cui all'art. 13, comma 4, le funzioni di controllo pubblico, previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile, sull'amministrazione delle persone giuridiche private di cui all'art. 12 del codice civile, operanti nelle materie di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e le cui finalità si esauriscono nell'ambito della regione. Restano di competenza della Giunta regionale le funzioni relative allo scioglimento dei Consigli di amministrazione e la nomina dei Commissari straordinari.

Art. 39.

Modalità per l'esercizio diretto delle funzioni amministrative regionali nonché delle funzioni delegate e subdelegate

1. La regione con il Piano impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni proprie delegate e subdelegate, assicurando finanziamenti adeguati.

2. Qualora i soggetti delegati e subdelegati non esercitano tali funzioni, la Giunta regionale, dopo averli sentiti e previa assegnazione di un congruo termine per provvedere, si sostituisce ad essi nelle attività non adempiute.

3. La regione esercita le funzioni di cui all'art. 33 concernenti le IPAB, nonché le funzioni di cui alla lettera d) dell'art. 33 acquisendo i necessari elementi di valutazione del soggetto gestore delle funzioni di vigilanza e controllo della zona in cui l'Ente ha la sede legale.

4. Le autorizzazioni regionali di cui alle lettere a) e d) dell'art. 33 relative a beni immobili sono rilasciate sulla base del valore dei beni stessi ricavato da una perizia giurata ed asseverata predisposta da tecnici incaricati dall'Ente interessato e regolarmente iscritti presso i relativi ordini professionali.

5. I beni mobili ed immobili, le relative rendite e i proventi derivanti alle, IPAB dalle operazioni di cui alla lettera a) dell'art. 33 sono esclusivamente destinati alle finalità socio-assistenziali previste dagli Statuti dei singoli Enti interessati.

Capo VII

PERSONALE E BENI DESTINATI AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 40.

Utilizzo dei beni immobili vincolati a finalità socio-assistenziali

1. I beni dei Comuni e delle preesistenti USSL, vincolati o già destinati a finalità socio-assistenziali, compresi quelli pervenuti in proprietà ai Comuni stessi per effetto dell'estinzione di IPAB e di ECA, idonei allo svolgimento di attività socio-assistenziali, mantengono tale destinazione ed il loro uso è definito secondo quanto disposto dal Piano.

2. Eventuali deroghe al vincolo di destinazione d'uso dei beni immobili di cui al comma 1, possono essere eccezionalmente autorizzate dalla Giunta regionale qualora sia stato soddisfatto il fabbi-

sogno di strutture socio-assistenziali della zona in cui i beni sono ubicati, fermo restando che i relativi proventi sono destinati permanentemente a finalità socio-assistenziali.

3. I beni immobili di cui al comma 1, che non sono idonei per lo svolgimento di attività socio-assistenziali, fermo restando che le relative rendite sono vincolate a finalità socio-assistenziali, possono essere alienati, previa autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale. I relativi proventi sono utilizzati prioritariamente per la realizzazione, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture socio-assistenziali.

4. La regione promuove l'ottimale utilizzo del patrimonio immobiliare dei comuni vincolato a finalità socio-assistenziali, nel rispetto dell'autonomia dei singoli Enti, anche mediante proposte di riconversione del patrimonio non idoneo allo svolgimento di attività socio-assistenziali in strutture direttamente utilizzabili per le stesse attività.

Art. 41.

Personale dei servizi socio-assistenziali

1. Dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale delle piante organiche dei servizi socio-assistenziali rideterminate ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge n. 537/1993 e dell'art. 31 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è trasferito nelle suddette piante organiche il personale dei servizi socio-assistenziali:

a) dei Comuni e delle Comunità Montane che, alla data del 31 dicembre 1994, era a disposizione del servizio socio-assistenziale delle preesistenti USSL, salvo specifica richiesta contraria degli interessati;

b) delle Province, messa a disposizione del servizio socio-assistenziale ai sensi della legge regionale 23 aprile 1992, n. 24;

c) delle piante organiche funzionali di cui all'art. 47, comma 3, compreso il personale assunto nelle stesse nel corso del 1995, in seguito a specifica autorizzazione regionale.

2. Dalla data di assunzione delle funzioni socio-assistenziali da parte degli Enti gestori di cui all'art. 13 e, comunque, dal 1° gennaio 1996, è trasferito nelle piante organiche dei Comuni, delle Comunità Montane o loro consorzi il personale di cui al comma 1.

3. Nel caso di gestione tramite l'USL, il personale di cui al comma 1, è posto a disposizione della USL.

4. Le piante organiche del personale socio-assistenziale sono attivate nei limiti delle attività esercitate da ciascuno degli Enti di cui all'art. 13 e sono determinate dagli Enti stessi sulla base dei carichi di lavoro necessari per garantire i livelli programmati delle attività socio-assistenziali.

5. Al personale trasferito nelle piante organiche socio-assistenziali ai sensi del comma 1, si applica la normativa del comparto Enti locali, fatto salvo il mantenimento ad esaurimento dei trattamenti economici pregressi.

Art. 42.

Requisiti professionali del personale dei servizi socio-assistenziali

1. La regione definisce, nel Piano, nel rispetto della normativa statale in materia, le figure professionali, i requisiti professionali e i requisiti di accesso del personale addetto ai servizi socio-assistenziali.

2. Nelle more dell'approvazione del Piano le funzioni proprie delle figure professionali di «assistente domiciliare e dei servizi tutelari» e di «educatore professionale» sono quelle definite nella normativa regionale vigente.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, agli operatori è richiesto il possesso rispettivamente:

a) dell'attestato regionale di qualifica di «assistente domiciliare e dei servizi tutelari» o altra qualifica equipollente, conseguita in esito a corsi specifici riconosciuti dalla regione;

b) del diploma di «educatore professionale» o di «educatore specializzato» o altro titolo equipollente conseguito in esito a corsi biennali o triennali post-secondari, riconosciuti dalla regione o rilasciati dall'Università.

4. L'assunzione dell'assistente domiciliare e dei servizi tutelari alla IV qualifica funzionale presso gli Enti pubblici avviene per concorso pubblico.

5. Gli operatori di cui al comma 2, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e privi dei requisiti professionali suddetti devono essere riqualificati ai sensi del comma 3, entro i termini stabiliti nel Piano.

6. Per l'accesso ai posti di «educatore agli handicappati» previsti nelle piante organiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, sono considerati requisiti sufficienti, in deroga a quanto disposto al comma 3 e fino alla data del 31 dicembre 1995, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, unitamente ad almeno due anni di esperienza nella funzione, ferma restando la necessità della successiva riqualificazione ai sensi della normativa vigente.

Art. 43.

Direttore del servizio socio-assistenziale

1. Gli Enti di cui all'art. 13, comma 4, gestori delle funzioni socio-assistenziali, prevedono nella propria pianta organica un posto di direttore socio-assistenziale con qualifica apicale, secondo i rispettivi ordinamenti.

2. Il direttore socio-assistenziale deve essere in possesso del diploma di laurea e deve avere svolto per almeno cinque anni attività di direzione in settori sociali o socio-sanitari di Enti o strutture pubbliche ovvero in strutture private di medie o grandi dimensioni, ivi comprese quelle del privato sociale.

3. I responsabili-coordinatori dei servizi socio-assistenziali che rivestivano nei rispettivi servizi, alla data del 31 dicembre 1994, qualifiche dirigenziali ovvero posizioni funzionali apicali, assumono, ad esaurimento, la funzione di direttore socio-assistenziale, mantenendo la posizione funzionale pregressa, a prescindere dall'eventuale nuova tipologia organizzativa adottata dagli Enti di cui al comma 1.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 44.

Modalità di finanziamento delle attività socio-assistenziali

1. Fatti salvi i finanziamenti provenienti dallo Stato vincolati a specifiche finalità, le attività socio-assistenziali di cui all'art. 22 sono finanziate dai Comuni, con il concorso della regione e degli utenti, nonché dal Fondo sanitario regionale per le specifiche attività di cui all'art. 16, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle convenzioni di cui all'art. 16.

2. I Comuni, che partecipano alla gestione associata dei servizi socio-assistenziali, sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio le quote di finanziamento stabilite dall'organo associativo competente e ad operare i relativi trasferimenti in termini di cassa alle scadenze previste dai soggetti gestori.

3. La regione ripartisce annualmente con deliberazione del Consiglio regionale, secondo i criteri definiti dal Piano verificati annualmente in ordine alla necessità di garantire la realizzazione di servizi qualitativamente e quantitativamente omogenei sul territorio, il Fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali, che fa capo a tre distinti capitoli del bilancio regionale, denominati:

a) Fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali: risorse regionali;

b) Fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali: trasferimenti dalle Province (legge regionale n. 24/1992);

c) Fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali: assegnazioni statali non vincolate.

4. Ai fini della predisposizione della programmazione locale, la regione comunica annualmente, in via presuntiva, prima della data entro la quale gli Enti gestori sono tenuti a presentare il bilancio di previsione, l'ammontare delle quote del Fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali spettanti a ciascun Ente per l'anno successivo. Le risorse regionali di cui al comma 3, lettera a), non devono essere complessivamente inferiori a quelle dell'anno in corso, incrementate del tasso di inflazione programmato.

5. Le funzioni delegate e subdelegate sono finanziate dalla regione mediante l'istituzione, a partire dall'esercizio finanziario 1996, di due capitoli con la denominazione rispettivamente di «Funzioni socio-

assistenziali delegate: Vigilanza - assegnazione di finanziamenti agli Enti delegati» e «Funzioni socio-assistenziali delegate: formazione professionale - assegnazione di finanziamenti agli Enti delegati», la cui dotazione è definita dalle leggi di approvazione del bilancio. Le relative risorse sono ripartite tra gli Enti delegati secondo i criteri definiti dal Piano.

6. Per le finalità di cui all'art. 9, comma 2, lettera e), a partire dall'esercizio finanziario 1996, sono istituiti due capitoli con la denominazione rispettivamente di «Spese per attività di formazione, informazione, studi, ricerche e progetti nel settore socio-assistenziale» e «Contributi a terzi per attività di formazione, di informazione, studi, ricerche e progetti nel settore socio-assistenziale», la cui dotazione è definita dalle leggi di approvazione del bilancio.

Art. 45.

Titolarietà degli oneri degli interventi socio-assistenziali

1. Gravano sui comuni, nel rispetto delle modalità di gestione di cui all'art. 13, gli oneri inerenti gli interventi socio-assistenziali di cui all'art. 22, erogati agli aventi diritto che presso tali comuni abbiano acquisito e detengano, ai sensi della legge n. 6972/1890, il domicilio di soccorso.

2. L'organizzazione e l'erogazione degli interventi socio-assistenziali non differibili di cui all'art. 21, nel rispetto delle modalità di gestione di cui all'art. 13, sono effettuati dal comune nel cui territorio il destinatario degli interventi stessi risiede o dimora, anche quando l'onere finanziario degli interventi gravi, ai sensi delle disposizioni inerenti al domicilio di soccorso, su altro comune della regione. E fatto salvo il diritto dell'Ente erogante di rivalersi nei confronti del comune sede del domicilio di soccorso dell'assistito o, in caso di assistenza a cittadini stranieri, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

3. Ai sensi dell'art. 72 della legge n. 6972/1890, comma 1, n. 1, come modificato dall'art. 5 della legge 26 aprile 1954, n. 251, il domicilio di soccorso si determina sulla base della effettiva dimora ultra-biennale in un comune, indipendentemente dalla iscrizione anagrafica nello stesso o dalla sua cancellazione.

4. Qualora l'avente diritto sia collocato in affidamento familiare a terzi o in Comunità di tipo familiare o ospitato in strutture residenziali situate nel territorio di un comune diverso da quello sede del domicilio di soccorso, gli oneri finanziari relativi al ricovero continuano a gravare, anche in caso di trasferimento di residenza, sul comune sede di tale domicilio.

Art. 46.

Concorso degli utenti al costo degli interventi socio-assistenziali

1. Gli utenti concorrono, secondo quanto definito dagli atti di programmazione locale in conformità con i criteri individuati dal Piano, alla copertura dei costi degli interventi, fatta salva la facoltà degli Enti gestori di intervenire, senza oneri a carico degli utenti, in presenza di specifici progetti, individuati nel Piano, per la tutela di particolari soggetti esposti a rischio di emarginazione.

2. In ogni caso va riservata alla disponibilità dell'utente, per esigenze personali, una quota di reddito la cui misura minima è determinata con apposita deliberazione di Giunta regionale.

Capo IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 47.

Gestione delle attività socio-assistenziali Fase transitoria

1. Nelle more della costituzione del nuovo ordinamento previsto dalla presente legge e fino al 31 dicembre 1995, per assicurare la continuità delle attività socio-assistenziali, le USL esercitano, secondo le modalità organizzative e gestionali in vigore al 31 dicembre 1994, ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge regionale n. 44/1991, le funzioni socio-assistenziali precedentemente svolte dalle preesistenti USSL.

Resta salva la facoltà degli Enti locali di gestire le attività socio-assistenziali secondo le altre modalità previste all'art. 13, comma 2, anche in vigenza della fase transitoria.

2. Nel periodo transitorio e, comunque, fino alla definizione dei livelli minimi delle attività socio-assistenziali da parte del Piano, devono essere comunque salvaguardati i livelli delle attività socio-assistenziali già erogate sulla base delle modalità e degli standards fissati nella legge regionale 23 aprile 1990, n. 37 e nelle deliberazioni attuative.

3. Per il periodo transitorio di cui al comma 1, le piante organiche funzionali dei servizi socio-assistenziali, istituite ai sensi dell'art. 31-bis della legge regionale n. 20/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, sono quelle provvisoriamente rideterminate ai sensi dell'art. 3, comma 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ovvero quelle rideterminate ai sensi dell'art. 3, comma 11 della legge n. 537/1993 e dall'art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e approvate dalla Giunta regionale.

4. Fino alla data del 31 dicembre 1995, al concorso per la copertura del posto di funzionario di area socio-assistenziale nelle piante organiche di cui al comma 3, possono partecipare gli operatori inquadrati nelle piante organiche di cui alla legge regionale n. 20/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero i dipendenti di Enti pubblici formalmente messi a disposizione funzionale delle suddette piante organiche, che si trovino, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle seguenti situazioni:

a) personale direttivo, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, responsabile dei servizi sociali ovvero delle attività distrettuali o integrative e delegate, con incarico formalmente attribuito da almeno quattro anni;

b) assistenti sociali in possesso dei requisiti di cui alla legge 23 marzo 1993, n. 84, con almeno sei anni di effettivo servizio prestato nella qualifica presso pubbliche Amministrazioni.

5. L'assunzione del personale di cui al comma 4 avviene per concorso pubblico.

Art. 48.

Personale del servizio socio-assistenziale Fase transitoria

1. Il personale di cui all'art. 41, comma 1 e comunque operante al 31 dicembre 1994 presso i servizi socio-assistenziali delle preesistenti USSL, è assegnato alle USSL di riferimento provvisoriamente e mantenendo il rapporto costituito a tale data, fino all'attivazione delle piante organiche degli Enti di cui all'art. 13.

2. È altresì assegnato provvisoriamente alle USSL, nei termini di cui al comma 1, il personale assunto nelle piante organiche, di cui all'art. 47, comma 3, nel corso del 1995 in seguito a specifica autorizzazione regionale.

Art. 49.

Responsabile del servizio socio-assistenziale Fase transitoria

1. I responsabili del servizio socio-assistenziale - coordinatori sociali, già inquadrati nella pianta organica del servizio socio-assistenziale o formalmente incaricati della funzione alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 39/1994 mantengono la funzione di responsabile del servizio socio-assistenziale per la vigenza della fase transitoria, nell'ambito territoriale di ogni singola preesistente USSL.

2. Il direttore generale dell'USL, per l'adozione degli atti in materia socio-assistenziale, acquisisce il parere del responsabile del servizio socio-assistenziale interessato.

3. I responsabili del servizio socio-assistenziale, di cui al comma 1, con qualifica dirigenziale ovvero apicale, sono inquadrati nella pianta organica degli Enti di cui all'art. 13, comma 4 ad avvenuta costituzione dei medesimi, in qualità di direttore socio-assistenziale, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 43, comma 3.

4. Possono accedere al posto di direttore socio-assistenziale, tramite concorso e fino al 31 dicembre 1995 i dipendenti formalmente incaricati della funzione di responsabile alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 39/1994 ai sensi della legge regionale n. 20/1982 e successive modificazioni ed integrazioni ancorché non in possesso dei requisiti di cui all'art. 43.

Art. 50.

Gestione delle attività delegate e subdelegate Fase transitoria

1. Nella fase transitoria le funzioni delegate e subdelegate di cui alla legge regionale n. 20/1982 e successive modificazioni ed integrazioni sono esercitate, tramite le USSL, secondo le procedure già attivate dalle preesistenti USSL.

2. Nel periodo transitorio di cui al comma 1, funzioni delegate sono, altresì, esercitate dalle associazioni dei Comuni e dai Consorzi già costituiti, ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge n. 2/1990, alla data di entrata in vigore della presente legge negli ambiti territoriali di cui alla legge regionale 9 luglio 1976, n. 41 nonché dal comune Torino per quanto attiene al suo territorio.

Art. 51.

Norme finanziarie - Fase transitoria

1. Per l'anno 1995 le USSL predispongono separata contabilizzazione per la gestione delle attività socio-assistenziali previste dall'art. 47, che vengono finanziate ai sensi della legge regionale n. 20/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I criteri di riparto del Fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali per l'anno 1995 restano quelli già individuati all'art. 35 della legge regionale n. 20/1982 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per l'esercizio finanziario 1995 resta operante il piano dei conti già attivato con riferimento alla legge regionale n. 20/1982 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 52.

Amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza già concentrate o amministrate dagli Enti comunali di assistenza

1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica e delle relative leggi regionali di attuazione, si provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle IPAB, già concentrate amministrate dagli ECA, attraverso un Collegio commissariale composto da cinque membri, nominati dal comune in cui l'Ente ha sede legale.

2. In seno al predetto Collegio è garantita la rappresentanza della minoranza consiliare nonché eventuali componenti di diritto, qualora previsti dallo Statuto dell'Ente.

3. I Consiglieri comunali non possono essere nominati membri del Collegio commissariale per incompatibilità fra i due incarichi.

4. Il Presidente del Collegio è eletto dal Collegio esso fra i propri componenti.

5. Il Collegio commissariale dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha nominato.

6. La nomina del Collegio commissariale deve avvenire entro novanta giorni dal rinnovo del Consiglio comunale.

7. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme della legge n. 6972/1890 del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99 nonché dei relativi Statuti, in quanto compatibili.

Art. 53.

Articoli 12, 13 e 14 legge regionale 6 gennaio 1978, n. 2 Abrogazione

1. Gli articoli 12, 13 e 14 della legge regionale gennaio 1978, n. 2 sono abrogati.

Art. 54.

Legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e legge regionale 3 settembre 1991, n. 44 Abrogazione

1. Sono abrogate le leggi regionali n. 20/1982 e n. 44/1991, ad esclusione delle norme delle leggi medesime regolanti il periodo transitorio, di cui all'art. 47, fino alla sua scadenza.

Art. 55.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione (BUR), ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45, comma 6 dello Statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 aprile 1995

BRIZIO

95R0747

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1995, n. 34.

Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 «Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 38 del 21 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 «Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia».

1. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, è ridotta della metà, nel limite minimo e massimo, sino al 30 settembre 1995.

2. La sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 44, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, si applica a decorrere dal 1° ottobre 1995.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 aprile 1995

BOTTIN

95R0779

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1995, n. 35.

Partecipazione della regione del Veneto alle celebrazioni promosse per l'ottavo centenario della nascita di Sant'Antonio da Padova.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 38 del 25 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto, interprete dei valori e dei sentimenti della tradizione religiosa e popolare della comunità dei Veneti, residenti ed emigrati ed in armonia con le finalità dell'articolo 2 dello Statuto, concorre, Mediante la concessione di contributi: di lire 300 milioni per la realizzazione di «Progetti di solidarietà» e di lire 400 milioni per la realizzazione del programma di iniziative celebrative dell'ottavo centenario della nascita di Sant'Antonio da Padova, promosse ed organizzate dall'ente promotore «Provincia padovana dei frati minori conventuali».

Art. 2.

Assegnazione del contributo

1. I contributi regionali di cui all'articolo 1 concorrono al finanziamento dei seguenti progetti e interventi:

a) progetto solidarietà di accoglienza di madri sieropositive Casa «Sant'Antonio da Padova»;

b) spese relative al restauro di opere d'arte della Basilica di Sant'Antonio, nonché a iniziative editoriali, all'organizzazione di convegni ed altre attività connesse alla promozione e organizzazione generale.

2. La Giunta regionale delibera l'assegnazione e la ripartizione del contributo per le singole iniziative di cui al comma 1, all'atto della presentazione del relativo programma da parte dell'ente promotore, corredato del preventivo di spesa.

3. Il dirigente regionale generale del dipartimento per le attività culturali provvede alla liquidazione di un acconto del contributo concesso, nella misura del cinquanta per cento degli importi deliberati dalla Giunta regionale. Il saldo viene erogato su presentazione del consuntivo delle iniziative svolte e delle spese sostenute.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 700 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede per lire 400 milioni mediante corrispondente riduzione per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 80210 «Fondo globale spese correnti» partita n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995, e per lire 300 milioni mediante riduzione per competenza e per cassa dello stanziamento iscritto al capitolo n. 88030 del bilancio medesimo.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995 è istituito il capitolo n. 70038 denominato «Partecipazione della Regione del Veneto alle celebrazioni promosse per l'ottavo centenario della nascita di Sant'Antonio da Padova» nonché alla realizzazione di un progetto solidarietà di accoglienza di madri sieropositive Casa «Sant'Antonio da Padova» con lo stanziamento di lire 700 milioni per competenza e per cassa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 21 aprile 1995

BOTTIN

95R0780

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1995, n. 36.

Promozione e sviluppo dei parchi scientifici e tecnologici nella Regione Veneto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 39 del 25 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nel rispetto degli articoli 117 e 118 della Costituzione, promuove e favorisce la realizzazione nel Veneto di un Parco scientifico e tecnologico multipolare, articolato nei poli di Padova, Venezia e Verona e nei centri e strutture ad esso connessi.

Art. 2.

Attuazione della legge e ruolo della Veneto Innovazione S.p.a.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione si avvale della Veneto Innovazione S.p.a. con la quale stipula apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.

2. La Giunta regionale emana indirizzi per lo svolgimento delle attività della Veneto Innovazione S.p.a., ai fini dell'attuazione della presente legge.

3. I criteri e le modalità di gestione del fondo di cui all'articolo 3 sono contenuti nella convenzione, di cui al comma 1.

Art. 3.

Costituzione di un fondo speciale

1. Per favorire la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4 è istituito presso la Veneto Innovazione S.p.a. un fondo speciale con la dotazione di lire 1.500 milioni per l'anno 1995 e lire 2.350 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

Art. 4.

Oggetto degli interventi

1. Il fondo di cui all'articolo 3 è destinato alla concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione delle seguenti tipologie di interventi:

- a) studi di fattibilità e progettazioni esecutive;
- b) realizzazione, ristrutturazione e locazione d'immobili;
- c) progetti ed attività di innovazione e ricerca;
- d) progetti ed attività a livello di rete regionale.

2. Il finanziamento degli interventi è subordinato alla loro attuazione, secondo criteri e modalità operative definiti dalla Giunta regionale.

Art. 5.

Soggetti beneficiari

1. Sono ammessi a presentare domanda per l'utilizzo fondo di cui all'articolo 3:

- a) Veneto Innovazione S.p.a.;
- b) società miste;
- c) società consortili miste o ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
- d) consorzi misti o ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
- e) enti pubblici;
- f) società cooperative.

2. La Giunta regionale invia al consiglio regionale una relazione annuale sull'attuazione della presente legge, contestualmente al disegno di legge di bilancio.

Art. 6.

Contributi

1. Le finalità di cui alla presente legge sono perseguite mediante la concessione di contributi in conto capitale, secondo le modalità definite dal presente articolo.

2. I contributi sono concessi nella misura massima del cinquanta per cento degli investimenti o delle attività ammissibili, al netto dell'IVA. La misura massima del contributo concedibile è di lire 700 milioni e gli investimenti agevolabili possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprietà a norma dell'articolo 1523 del Codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329.

3. I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni previste da normative comunitarie nonché da leggi statali o regionali, nel rispetto comunque delle regole comunitarie in tema di intensità di aiuti.

4. Le attività produttive e di ricerca che si insediano nel Parco scientifico tecnologico multipolare possono essere ammesse ai benefici di cui alle leggi regionali aventi finalità di sostegno alle localizzazioni in aree attrezzate ed ai processi di innovazione.

Art. 7.

Criteri e procedure per la concessione dei contributi

1. I soggetti di cui all'articolo 5 devono presentare alla Veneto Innovazione S.p.a. un progetto contenente la descrizione dettagliata dell'iniziativa, secondo i criteri procedurali che saranno stabiliti dalla Giunta regionale.

2. I contributi sono concessi nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) iniziative riferite al progetto Nest-network for science and technology, Parco scientifico tecnologico multipolare del Veneto, predisposto dalla Veneto Innovazione S.p.a.;
- b) iniziative di particolare interesse per le piccole e medie imprese venete dei settori primario, secondario e terziario;
- c) iniziative che consentano l'interconnessione tra i sistemi informativi della Regione Veneto e del Parco scientifico tecnologico multipolare;
- d) iniziative derivanti da studi e progetti approvate in sede comunitaria;
- e) iniziative che si avvalgono del contributo comunitario a valere sul IV Programma quadro di ricerca e sviluppo dell'Unione Europea.

Art. 8.

Istruttoria delle domande

1. La Veneto Innovazione S.p.a. provvede all'istruttoria delle domande presentate dai soggetti aventi titolo, verificandone la corrispondenza con le disposizioni di cui alla presente legge e con la convenzione di cui all'articolo 2.

2. A seguito delle risultanze dell'istruttoria, la Giunta regionale adotta i conseguenti provvedimenti.

Art. 9.

1. Allo scopo di favorire l'avvio del polo veronese e del polo padovano del Parco scientifico multipolare veneto nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 3, è riservato l'importo di lire 1.000 milioni per l'anno 1995 e lire 1.850 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, finalizzati alla realizzazione di:

a) un primo nucleo di un laboratorio di ricerca nel campo delle tecnologie agro-alimentari in collaborazione con l'Università di Verona e il Consorzio zona agroindustriale (ZAI);

b) un primo nucleo di un laboratorio di ricerca nel campo dell'informatica, delle applicazioni ingegneristico-industriali, delle agro-biotecnologie in collaborazione con l'Università di Padova e il Consorzio zona industriale di Padova (ZIP).

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 1.500 milioni per l'esercizio 1995 e in lire 2.350 milioni per ciascuno degli esercizi 1996 e 1997, si fa fronte con le seguenti riduzioni di spesa relative a stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 1995 e del beneficio pluriennale 1995-1997 approvati con legge regionale 1° febbraio 1995, n. 7:

(Omissis).

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1995 e nel bilancio pluriennale 1995-1997 è istituito il capitolo 20508 denominato «Fondo per la promozione e lo sviluppo dei parchi scientifici e tecnologici della regione Veneto per il tramite della Veneto Innovazione S.p.a.» con lo stanziamento di lire 1.500 milioni, per competenza e per cassa, per l'anno 1995 e di lire 2.350 milioni, per sola competenza, in ciascuno degli anni 1996 e 1997.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 21 aprile 1995

BOTTIN

95R0781

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1995, n. 37.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Bovolone, Isola della Scala e Oppeano della provincia di Verona.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 39 del 25 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Aggregazione al comune di Bovolone di territori del comune di Isola della Scala e del comune di Oppeano

1. Al fine di unificare, per una più razionale organizzazione dei servizi pubblici, l'intero territorio di Villafontana nell'ambito del comune di Bovolone, è disposta la variazione della circoscrizione territoriale dei comuni di Bovolone, Isola della Scala e Oppeano secondo quanto previsto nella relazione descrittiva e nella cartografia allegata alla presente legge di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2.

Risultati della consultazione

1. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:

Elettori aventi diritto al voto	n. 11.157;
Votanti	n. 7.764;
Voti validamente espressi	n. 7.686;
Voti favorevoli	n. 7.154;
Voti contrari	n. 532.

Art. 3.

Definizione dei rapporti fra i Comuni di Bovolone, Isola della Scala e Oppeano

1. Alla definizione dei rapporti conseguenti la variazione territoriale disposta dall'articolo 1 provvede l'Amministrazione provinciale di Verona con deliberazione della Giunta, su proposta dei comuni interessati. La proposta è formulata con deliberazione dei Consigli comunali entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Decorso inutilmente tale termine la Giunta provinciale procede d'ufficio agli adempimenti, di cui al comma 1, sulla base del criterio secondo cui il comune di Bovolone subentra nella titolarità dei beni e delle situazioni giuridiche attive e passive riferite ai territori aggregati al comune medesimo.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 10 settembre 1996.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque di osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 21 aprile 1995

BOTTIN

(Omissis).

95R0782

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1995, n. 38.

Assegnazione al comune di San Vito di Cadore di un contributo annuale per la realizzazione dei «Corsi di cultura in ecologia».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 39 del 25 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità e organizzazione

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale al comune di S. Vito di Cadore per la realizzazione dei corsi annuali di cultura in ecologia organizzati dal Comune stesso in collaborazione con l'Università di Padova, la provincia di Belluno e la comunità montana della Valle del Boite.

2. I corsi di cultura in ecologia hanno lo scopo di fornire un aggiornamento sulla evoluzione degli studi del settore, al fine di integrare la preparazione scientifica e professionale dei tecnici preposti al controllo ambientale, alla tutela della natura e al governo del territorio montano, nonché interessati allo studio e alla ricerca scientifica nelle discipline ambientali e all'insegnamento nelle scuole specializzate.

3. L'organizzazione scientifica dei corsi è curata dalla cattedra di ecologia del Dipartimento territorio e sistemi agro-forestali dell'Università di Padova, che provvederà a stabilire i programmi dei corsi, a convocare i docenti più qualificati nelle materie trattate, a redigere gli atti dei seminari e a mettere a disposizione le strutture didattiche e il proprio personale presso la sede del laboratorio di ecologia di San Vito di Cadore.

Art. 2.

Contributo

1. La concessione del contributo di cui all'articolo 1 è subordinata alla definizione tra il comune di S. Vito di Cadore, la provincia di Belluno e la comunità montana della Valle del Boite di una convenzione che disciplini gli apporti finanziari di tali enti che complessivamente dovranno assicurare un contributo non inferiore a quello della Regione e tale da garantire la copertura di almeno il cinquanta per cento degli oneri di realizzazione dei corsi.

Art. 3.

Erogazione del contributo e rendiconto

1. Entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, il comune di S. Vito di Cadore enta richiesta alla Giunta regionale, corredata da relazione illustrativa del corso da svolgersi nell'anno relativo al finanziamento, con analitica specificazione degli impegni finanziari.

2. Entro il mese di gennaio la giunta regionale delibera l'impegno del contributo di cui all'articolo 1, dandone comunicazione agli enti interessati.

3. Il contributo è erogato in un'unica soluzione entro il mese di aprile agli enti interessati.

4. Entro trenta giorni dalla chiusura del corso, il comune di S. Vito di Cadore presenta alla Giunta regionale un dettagliato resoconto sull'impegno del contributo e sull'attività svolta.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificabili in lire 50 milioni per l'anno 1995, si fa fronte mediante utilizzo per pari importo per competenza e cassa del capitolo n. 80020 «Fondo di riserva per le spese reviste» iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1995.

2. Nel medesimo stato di previsione della spesa è istituito il capitolo n. 13170 denominato «Contributo al comune di San Vito di Cadore per la realizzazione di corsi annuali di cultura in ecologia» con stanziamento di lire 50 milioni per competenza e cassa.

3. Per gli esercizi finanziari 1996 e 1997 all'onere della presente legge si provvederà con lo stanziamento stabilito ai sensi dell'articolo 32 della legge di contabilità regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 21 aprile 1995.

BOTTIN

95R07B3

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 29.

Regolamento C.E.E. n. 2081/93 e seguenti - Obiettivi 2 e 5/B - Approvazione dei piani finanziari dei documenti di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Umbria.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 21 del 19 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Piani finanziari

1. Sono approvati i piani finanziari dei programmi Obiettivo 2 (allegato 1) e Obiettivo 5b (allegato 2) per effetto ed in attuazione delle seguenti decisioni:

a) decisione della Commissione C (94) 3413 del 16 dicembre 1994 recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Umbria interessata dall'obiettivo n. 2 in Italia;

b) decisione della Commissione C (94) 3485 del 21 dicembre 1994 recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Umbria a titolo dell'Obiettivo 5b).

Art. 2.

Iscrizione nel bilancio regionale

1. Con legge di bilancio o con variazione dello stesso le somme indicate nei piani finanziari relative alle misure o azioni di competenza regionale di cui al precedente art. 1 sono annualmente iscritte nel bilancio regionale di previsione come segue:

a) in appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata i contributi dello Stato nonché quelli comunitari in relazione alle specifiche linee di finanziamento, derivanti dalle decisioni di cui all'art. 1;

b) nello stato di previsione della spesa, gli stanziamenti per l'attuazione delle singole misure o azioni distintamente per le quote a fronte di contributi comunitari, statali e per quelle a fronte delle altre fonti di finanziamento regionali.

2. Gli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma 1 saranno assunti, ed i pagamenti disposti, pro-quota sui capitoli predetti tenendo conto delle percentuali di contribuzione comunitaria, statale e regionale.

3. Le somme indicate negli stessi piani finanziari di cui all'art. 1 sono altresì rappresentate nel bilancio pluriennale anche ai fini della copertura finanziaria delle quote a carico della Regione.

4. Per gli anni successivi al 1995 le somme indicate nei piani finanziari di cui all'art. 1 sono rideterminate in sede di bilancio annuale, o con variazione dello stesso, sulla base del cambio lira/ECU vigente nel mese di gennaio di ogni anno.

Art. 3.

Finanziamento prima annualità

1. Per l'iscrizione delle somme relative al 1994, previste nei piani finanziari approvati con l'art. 1 della presente legge, al bilancio preventivo regionale dell'esercizio in corso sono apportate le variazioni di cui all'allegato 3), tabelle A) e B).

2. La disponibilità di L. 5.146.000.000 esistente sul fondo globale del bilancio regionale dell'esercizio 1994 (cap. 9710), utilizzata per il parziale finanziamento della presente legge, è iscritta nel bilancio dell'esercizio 1995 a norma dell'art. 26, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 13 aprile 1995

CARNIERI

95R0646

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 30.

Rifinanziamento per il biennio 1995/1996 della legge regionale n. 2/1993, relativa agli interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 22 del 21 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È rifinanziato per il biennio 1995/96 il «piano operativo biennale relativo agli interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori, in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 6 agosto 1991, n. 19» di cui alla legge regionale 27 gennaio 1993, n. 2.

2. Le risorse finanziarie necessarie al finanziamento degli interventi sono quantificate in L. 3.000.000.000 così ripartite:

a) quanto a L. 1.000.000.000 sulle risorse assegnate all'Azione 1.3 contenuta nel documento unico di programmazione 1994/96, per gli interventi strutturali comunitari a titolo dell'Ob. 2 Regolamento Cee n. 2081/93, approvato dalla Commissione CEE con decisione C (94) 3413 del 16 dicembre 1994;

b) quanto a L. 1.500.000.000 sulle risorse assegnate alla misura 5.4 contenuta nel documento unico di programmazione 1994/99, per gli interventi strutturali comunitari a titolo dell'Ob. 5b Reg. CEE n. 2081/93, approvato dalla Commissione CEE con decisione C (94) 3485 del 21 dicembre 1992;

c) quanto a L. 500.000.000 dalle risorse provenienti dal finanziamento dei programmi di attività di Sviluppo Umbria S.p.A. da parte della Regione, da destinarsi al finanziamento degli interventi da realizzare nelle zone della regione escluse dagli aiuti di cui sopra.

3. Negli anni successivi gli interventi di cui sopra potranno essere rifinanziati con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 13 aprile 1995

CARNIERI

95R0647

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 31.

Istituzione della Rete telematica regionale sugli appalti (Re.T.R.A.).

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 22 del 21 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di garantire ampia pubblicità e diffusione alle informazioni concernenti gli appalti di opere pubbliche e le relative fasi procedurali, nonché per le finalità di cui all'art. 13 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 27, è istituita la rete telematica regionale sugli appalti (Re.T.R.A.).

2. La Re.T.R.A. di cui al comma 1 costituisce altresì il supporto per le attività dell'Osservatorio regionale sulle opere pubbliche di cui all'art. 6 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Collegamenti con la Re.T.R.A.

1. Il collegamento con la Re.T.R.A. da parte di province, comuni, Comunità montane, Unità sanitarie locali, Istituti di edilizia residenziale pubblica (I.E.R.P.), dell'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.), nonché di tutti gli altri enti pubblici regionali, è condizione indispensabile per l'accesso ad ogni provvidenza regionale in materia di opere pubbliche.

2. Il collegamento con la Re.T.R.A. a cura dei soggetti di cui al comma 1, nonché degli altri che vi abbiano interesse, avviene con le forme e procedure definite dalla Giunta regionale con apposito disciplinare.

Art. 3.

Modifiche all'art. 6, della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19

1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 e successive modificazioni e integrazioni, è così sostituito:

«3. Gli enti, contestualmente alla registrazione del contratto di appalto o degli atti aggiuntivi ed all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, inviano alla Giunta regionale, a mezzo rete telematica, le informazioni necessarie alla predisposizione del notiziario regionale di cui al comma 2, lettera c), con le forme e le procedure definite dal disciplinare di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale istitutiva della rete telematica regionale sugli appalti».

2. Il comma 4, dell'art. 6 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, come aggiunto dall'art. 3, comma 2 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 10, è abrogato.

Art. 4.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19

1. Al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, come modificato dall'art. 8 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 10, dopo le parole «della Regione» sono aggiunte le parole «pubblicizzati tramite la rete telematica regionale sugli appalti».

2. Il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, è sostituito dal seguente:

«2. La richiesta di pubblicazione degli avvisi di gara nel Bollettino Ufficiale della Regione avviene tramite la rete telematica regionale sugli appalti, ovvero, nel caso di impedimenti tecnici, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento immediatamente dopo la esecutività del provvedimento di approvazione dei progetti e la disponibilità dei relativi finanziamenti. L'avvenuto ricevimento dell'avviso è certificato tempestivamente mediante la rete telematica regionale sugli appalti».

Art. 5.

Norma transitoria

1. Il disciplinare di cui all'art. 2, comma 2, è deliberato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, è assegnato il termine di sessanta giorni dall'esecutività del disciplinare di cui al comma 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 13 aprile 1995

CARNIERI

95R0648

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 32.

Tutela infortunistica del lavoro domestico.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 22 del 21 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La Regione dell'Umbria tutela il lavoro domestico, da chiunque effettuato, riconoscendo ad esso una rilevanza sociale e pari dignità con quello svolto in altri ambiti.

2. È lavoro domestico quello che si esplica nell'ambito del nucleo familiare.

Art. 2.

Convenzione

1. La Regione per tutelare le persone casalinghe nei casi di infortunio, stipula con uno o più Istituti di assicurazione una convenzione, predisposta dalla Giunta regionale ed approvata dal Consiglio regionale.

2. La Regione concorre con un contributo «pari fino ad un massimo del 70 per cento» dell'ammontare del premio annuo agli oneri conseguenti la polizza per il rischio di infortuni sottoscritta secondo la convenzione di cui al comma 1 nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

3. Per i fini di cui al presente articolo la Giunta è autorizzata ad espletare una procedura negoziale aperta tra Istituti e Compagnie assicurative autorizzate ad esercitare l'attività assicurativa.

Art. 3.

Requisiti di ammissione delle domande

1. Le persone casalinghe inoltrano la domanda per i contributi di integrazione alla copertura assicurativa al Presidente della Giunta regionale. Ai fini dell'assegnazione dei contributi, la data del protocollo stabilisce la priorità tra le domande a parità di requisiti.

2. Le domande debbono essere corredate da documentazione idonea a stabilire che i richiedenti:

a) non siano titolari di redditi propri superiori a sei milioni annui;

b) non siano titolari comunque di redditi per i quali è prevista l'iscrizione all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;

c) non appartengano ad un nucleo familiare che disponga di un reddito medio pro-capite non superiore a quanto indicato alla lettera a);

d) che il nucleo familiare non si avvalga di prestazioni lavorative riconducibili alla collaborazione domestica.

Art. 4.

Durata della convenzione

1. La durata massima della convenzione è stabilita in anni cinque.

Art. 5.

Attività antinfortunistica

1. La Regione promuove e definisce negli strumenti di programmazione di settore corsi di educazione sanitaria ed antinfortunistica. Promuove altresì azioni educative per prevenire gli infortuni domestici comunque connessi con il lavoro casalingo.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è istituito, per memoria, nel bilancio preventivo regionale per l'esercizio 1995 il cap. 2570 denominato: «Spese per la tutela infortunistica del lavoro domestico».

2. L'entità della spesa di cui al comma 1 viene annualmente determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 13 aprile 1995

CARNIERI

95R0649

REGIONE PUGLIA**LEGGE REGIONALE 5 aprile 1995, n. 15.****Istituzione della Consulta regionale per l'assistenza agli anziani.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 19 aprile 1995)***IL CONSIGLIO REGIONALE**
HA APPROVATO**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**
HA APPOSTO IL VISTO**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Consulta regionale per l'assistenza agli anziani*

1. È istituita la Consulta regionale per l'assistenza agli anziani, con compiti di analisi della condizione della popolazione anziana, delle problematiche assistenziali, di elaborazione e di proposte di scelte programmatiche e di interventi integrati socio-sanitari.

2. La Consulta regionale per l'assistenza agli anziani ha sede presso l'Assessorato ai servizi sociali ed presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato. La consulta è composta, oltre che dagli Assessori regionali ai servizi sociali e alla sanità, da:

sei rappresentanti designati, due da ciascuna, dalle confederazioni sindacali dei pensionati maggiormente rappresentative in campo nazionale;

due Consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;

due esperti nel settore designati uno dall'Università degli studi di Bari e uno da quella di Lecce;

un rappresentante designato dalla Sezione pugliese dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia;

un rappresentante designato dalla Sezione pugliese dell'Unione province italiane.

3. Ai lavori della Consulta partecipano, con diritto d'intervento, i coordinatori dei Settori servizi sociali e sanità, un rappresentante della sede regionale dell'Unione nazionale degli enti di beneficenza e assistenza (UNEBA) e un rappresentante della sede regionale dell'Associazione nazionale delle strutture della terza età (ANASTE). Un funzionario in servizio presso il Settore servizi sociali, designato dall'Assessore, funge da segretario.

4. La Consulta convocata dal Presidente, che stabilisce l'ordine del giorno, ovvero su richiesta di almeno due componenti, che dovranno indicare l'argomento da trattare. Gli avvisi di convocazione devono pervenire ai componenti, anche col mezzo telegrafico, almeno tre giorni prima dell'adunanza.

5. Il verbale dell'adunanza dà conto degli interventi espressi e dei voti dati. La seduta è valida con la partecipazione di almeno la metà dei componenti.

6. La consulta si riunisce almeno due volte l'anno.

7. La partecipazione ai lavori della consulta è a titolo gratuito.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 5 aprile 1995

MARTELOTTA**95R1045****LEGGE REGIONALE 5 aprile 1995, n. 16.****Norme sul procedimento di approvazione del PUTT «Paesaggio e beni ambientali» e proroga della L.R. 11 maggio 1990, n. 30.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 19 aprile 1995)***IL CONSIGLIO REGIONALE**
HA APPROVATO**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**
HA APPOSTO IL VISTO**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per il piano urbanistico territoriale tematico «Paesaggio e beni ambientali», per cui è intervenuta l'adozione della proposta da parte della Giunta regionale con delibera n. 6946 dell'11 ottobre 1994, i termini di sessanta giorni di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 6 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 sono fissati rispettivamente in duecentoquaranta e centottanta giorni a decorrere dal 16 dicembre 1994.

Art. 2.

1. La validità delle norme di cui alla legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 «Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale paesaggistico», così come modificata dalle leggi regionali 11 febbraio 1993, n. 2 e 9 agosto 1993, n. 14, è prorogata alla data del 31 luglio 1995.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 5 aprile 1995

MARTELOTTA**95R1046****LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 17.****Diagnostica e terapia delle allergopatie presso le USL della Regione Puglia.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 42 del 26 aprile 1995)***IL CONSIGLIO REGIONALE**
HA APPROVATO**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**
HA APPOSTO IL VISTO**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Puglia riconosce le allergopatie come malattie di particolare interesse.

Art. 2.

1. Ogni USL della Regione attrezza un Centro di allergologia e immunologia clinica per l'assistenza agli allergopatici.

2. In ciascuna Provincia è garantito il funzionamento di stazioni di rilevamento aerobiologico gestite dal Centro di allergologia della USL del capoluogo di Provincia.

3. Nell'ambito della medicina dei servizi, i Centri di allergologia autorizzati operanti presso le USL sia in ambito ospedaliero sia in assistenza specialistica ambulatoriale continuano ad assicurare l'assistenza degli allergopatici, anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale del 14 giugno 1994, n. 18.

Art. 3.

1. I centri di ciascuna USL provvedono all'erogazione diretta delle prestazioni diagnostiche e immunologiche.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante lo stanziamento di lire 1.000.000.000, in termini di competenza e cassa, del capitolo di nuova istituzione 0781033 «Spese per la diagnostica e terapia delle allergopatie presso le USL della Regione Puglia, con prelievo di pari importo dal capitolo 0343020 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995, approvato con legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7.

2. Per gli anni successivi si provvederà nell'ambito della programmazione sanitaria e del fondo sanitario regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 12 aprile 1995

MARTELOTTA

95R1047

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 18.

Proroga funzioni Commissario liquidatore di cui all'art. 35, comma 2, della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 42 del 26 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine per la liquidazione dell'ERSAP di cui agli artt. 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9 è prorogato a tutto il 30 settembre 1995, salvo che anteriormente, in sostituzione del Commissario liquidatore, entri in funzione e sia operativo l'Ufficio stralcio previsto da normativa regionale.

2. Fino alla data di cui al precedente comma 1, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), dell'art. 3 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 13, rimangono validi ed efficaci gli atti di liquidazione concretizzati dal Commissario liquidatore, che potrà altresì esercitare i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dei beni.

Art. 2.

1. Gli oneri relativi alle competenze da corrispondere al personale in servizio nel disciolto ERSAP durante il periodo di proroga saranno a carico dei capitoli di spese per il personale del bilancio regionale.

2. Per le spese di funzionamento che saranno sostenute dal Commissario liquidatore, l'Assessorato al bilancio erogherà i sette dodicesimi delle somme stanziati ai capitoli 0004930 e 0004940 del bilancio regionale per il 1995.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 3 aprile 1995

MARTELOTTA

95R1048

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 19.

Modifica all'art. 46 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 42 del 26 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 5 dell'art. 46 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 è così sostituito:

«5. Ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il fondo di cassa e i rapporti di credito e debito facenti capo alle USL poste in liquidazione confluiscono dal 1° gennaio 1995 in apposite gestioni a stralcio, la cui responsabilità è affidata al Direttore generale, in qualità di Commissario liquidatore, della USL di nuova costituzione nel cui ambito territoriale è confluita la maggioranza degli assistiti della USL posta in liquidazione.

In nessun caso i crediti e i debiti risalenti alle gestioni delle USL poste in liquidazione possono gravare sulle USL di nuova costituzione».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 12 aprile 1995

MARTELOTTA

95R1049

REGIONE SICILIA

LEGGE 21 aprile 1995 n. 39.

Individuazione azienda di riferimento per l'emergenza di secondo livello «Ospedali civili riuniti» di Sciacca. Abrogazione di norme. Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia
n. 22 del 26 aprile 1995)

REGIONE SICILIA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, in considerazione delle specifiche caratteristiche del territorio, è altresì individuato, quale azienda di riferimento per l'emergenza di secondo livello, l'ospedale «Ospedali civili riuniti» di Sciacca.

2. L'attivazione dell'azienda di cui al comma 1 è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 marzo 1995, recante: «Individuazione delle aziende ospedaliere a gestione diretta del servizio sanitario nazionale nel territorio della Regione. Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30, e 20 agosto 1994, n. 33. Variazione di destinazione somme», è abrogato.

2. Nel penultimo periodo dell'articolo 4 della legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 22 marzo 1995, recante: «Individuazione delle aziende ospedaliere a gestione diretta del servizio sanitario nazionale nel territorio della Regione. Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30, e 20 agosto 1994, n. 33. Variazione di destinazione somme», sono soppresse le seguenti parole: «tenuto conto dell'anzianità di servizio maturata dagli interessati alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 3.

1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 24 della legge regionale 3 novembre 1993 n. 30, sono soppresse le parole «e non convenzionate».

2. Al comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Le strutture private convenzionate di cui alla lettera c) del comma 1 concorrono alla rete per l'assistenza ospedaliera fino ad un massimo del 7 per cento della dotazione di posti letto dell'intera rete ospedaliera regionale».

Art. 4.

1. Il comma 18 dell'articolo 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, è sostituito dal seguente:

«18. Fino alla definizione e per il periodo di vigenza del primo piano sanitario regionale è assicurata la permanenza dei posti letto della ospedalità privata convenzionata e di quelli della ospedalità privata autorizzata, alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, alla costruzione, o all'apertura, o all'ampliamento, o alla gestione, compresi quelli realizzati con progetto approvato dalla Commissione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 39. In detto periodo è consentito, inoltre, il rilascio di autorizzazioni limitatamente alle strutture definite di alta e/o altissima specialità, ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, della legge regionale n. 39 del 1988, e di quelle riabilitative ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della medesima legge».

2. Dopo il comma 18 dell'articolo 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, è aggiunto il seguente:

«18 bis. Per le finalità di cui al comma 18 è richiesto il possesso dei requisiti tecnici previsti dalla legislazione vigente».

Art. 5.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Messina, 21 aprile 1995

MARTINO

Assessore regionale per la sanità

BORROMETI

95R0759

LEGGE 21 aprile 1995 n. 40.

Provvedimenti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali inerti. Disposizioni varie in materia urbanistica.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia
n. 22 del 26 aprile 1995)

REGIONE SICILIA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Commissari provveditori

1. Ai commissari, nominati ai sensi dell'articolo 159 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, sono attribuite le funzioni di commissari provveditori per tutti gli atti necessari fino alla realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani previsti a medio termine dal piano di smaltimento di cui all'articolo 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

2. I commissari provveditori di cui al comma 1° espletano, nel rispetto della vigente normativa regionale in materia di lavori pubblici, le procedure per la realizzazione degli impianti di smaltimento fino alla pubblicazione del bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Modifiche al piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi

1. Il Commissario provveditore, qualora ravvisi insuperabili difficoltà alla realizzazione degli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, ne riferisce, entro sei mesi dalla nomina, all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, proponendo contestualmente soluzioni alternative atte a soddisfare le esigenze di smaltimento di tutti i comuni dell'area interessata.

2. Tali soluzioni possono consistere nella realizzazione di una o più discariche controllate per rifiuti solidi urbani o di altri impianti tecnologicamente avanzati per lo smaltimento dei rifiuti.

3. L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, può disporre la sospensione dell'efficacia del piano di smaltimento di cui all'articolo 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per quanto attiene alla previsione di cui al comma 1, e la revoca degli stanziamenti già disposti per la realizzazione dell'impianto. Con-

testualmente, l'Assessore autorizza il Commissario provveditore a compiere gli atti consequenziali occorrenti per la realizzazione degli impianti sostitutivi.

4. Per la scelta definitiva delle caratteristiche e delle localizzazioni degli impianti sostitutivi il Commissario provveditore ricerca l'assenso dei comuni interessati, che viene espresso con deliberazione della Giunta comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici. Qualora non risulti possibile conseguire l'assenso di tutti i comuni interessati, il Commissario provveditore, previa autorizzazione dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, provvede ugualmente in via sostitutiva all'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma.

5. Le somme oggetto della revoca di cui al comma 3 sono ripartite, con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, fra i comuni nei quali devono essere realizzati gli impianti sostitutivi, in proporzione alla popolazione interessata all'utilizzazione di ciascun impianto.

6. Per le discariche di cui al comma 2 si prescinde dal nulla osta all'impianto di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181.

Art. 3.

Conferenza di servizi

1. Alla conferenza di servizi di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 441, partecipano il rappresentante del comune interessato, i responsabili degli uffici preposti alla tutela di eventuali aree vincolate ed il responsabile dell'ufficio che deve esprimere il parere tecnico sul progetto. Nel caso in cui il parere tecnico deve essere reso dal Comitato tecnico amministrativo regionale, tale parere verrà preventivamente acquisito.

2. In deroga alle disposizioni vigenti in materia urbanistica, l'approvazione dei progetti in conferenza costituisce variante dello strumento urbanistico generale, sempreché l'area interessata sia stata individuata con delibera del Consiglio comunale. L'approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

3. La conferenza è convocata dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente per quanto attiene agli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani previsti dal piano di smaltimento di cui all'articolo 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e dal Presidente della provincia regionale per quanto attiene alle discariche di cui all'articolo 2.

4. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 33, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

Art. 4.

Discariche di inerti

1. Per lo smaltimento dei rifiuti speciali inerti, i comuni, fatta salva la loro eventuale utilizzazione come materie prime seconde, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, e detratte la quota utilizzabile come materiale di copertura dei rifiuti solidi urbani, provvedono attraverso la realizzazione di idonee discariche di seconda categoria tipo A.

2. A tal fine essi possono richiedere i contributi di cui all'articolo 11 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni.

3. I relativi progetti sono approvati in conferenza dalla provincia regionale secondo la procedura prevista dall'articolo 3 senza il preventivo rilascio del nulla osta all'impianto ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181.

4. Nelle more della realizzazione delle discariche di cui al comma 1 e per eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, i comuni possono ricorrere all'applicazione delle procedure previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nel rispetto delle direttive già emanate dall'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 5.

Modifica competenze

1. Le competenze del Presidente della Regione, previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono trasferite ai Presidenti delle province regionali nei cui territori sono ubicate le discariche.

2. Qualora gli interventi riguardino comuni appartenenti a province diverse, le competenze di cui al comma 1 sono esercitate dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

3. L'articolo 3 della legge regionale 15 marzo 1994, n. 5, è abrogato.

Art. 6.

Utilizzazione del fondo per investimenti di cui all'art. 19 della legge regionale n. 1/79.

1. I comuni possono utilizzare le somme ad essi attribuite sul fondo per investimenti ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, anche per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 2.

Art. 7.

Bonifica e recupero delle discariche realizzate ex articolo 12 del D.P.R. n. 915/82

1. Le province regionali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispongono progetti di bonifica e di recupero di tutte le discariche realizzate ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. I relativi progetti sono approvati con le procedure previste dall'articolo 3.

2. Al finanziamento dei progetti di cui al comma 1 l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente provvede mediante un programma triennale di spesa approvato in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997 la spesa di lire 5.000 milioni che trova riscontro quanto a lire 5.000 milioni per l'anno 1995 nel codice 06.06.03 e quanto a lire 10.000 milioni per il biennio 1996-1997 nel codice 2001 del bilancio pluriennale della Regione.

4. All'onere di lire 5.000 milioni autorizzato per l'anno 1995 si provvede utilizzando parte delle disponibilità del capitolo 85368 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

Art. 8.

Catasto rifiuti

1. La gestione del catasto dei rifiuti speciali, speciali di origine industriale assimilabili agli urbani o tossici e nocivi, previsto dall'articolo 3 della legge 9 novembre 1988, n. 475, è delegata alle province regionali.

2. In conseguenza di quanto disposto al comma 1, le schede di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 1993, supplemento ordinario, dovranno essere presentate dai soggetti obbligati alle province regionali competenti per territorio.

3. Le province regionali cureranno l'informatizzazione dei dati contenuti nelle schede e trasmetteranno gli stessi all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 9.

Modifica della competenza del Consiglio regionale dell'urbanistica

1. Dopo il primo comma dell'articolo 58 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è inserito il seguente:

«Il Consiglio regionale dell'urbanistica esprime il parere sulle varianti ai piani di cui alla lettera a) del primo comma limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ed a quelli delle isole minori. Per i comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti il

parere sulle varianti ai medesimi piani viene reso dai gruppi di lavoro competenti per territorio della Direzione regionale dell'urbanistica. In quest'ultimo caso, qualora le varianti interessino immobili sottoposti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, è necessario, ai fini dell'approvazione, il parere della competente Sovrintendenza, che deve essere emesso entro due mesi dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente detto termine, il parere si intende reso favorevolmente».

Art. 10.

Opere di interesse pubblico da realizzare in difformità dagli strumenti urbanistici

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, già sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, è sostituito dal seguente:

«Qualora per rilevante interesse pubblico sia necessario eseguire opere di interesse statale o regionale da parte degli enti istituzionalmente competenti in difformità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, i progetti di massima o esecutivi, ove compatibili con l'assetto territoriale, possono essere autorizzati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentiti i comuni interessati. Nel caso di avviso contrario da parte di uno o più comuni interessati, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta le proprie determinazioni sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica».

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Nelle more dell'adozione dei piani territoriali provinciali di cui all'articolo 12 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 ed all'articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche per le opere indicate al primo comma del predetto articolo 12».

Art. 11.

Modifiche agli articoli 15 e 16 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39

1. Alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del secondo comma dell'articolo 15 sono aggiunte le seguenti parole: «Tale parere sarà considerato reso in conformità alla proposta dell'ufficio se non è espresso entro novanta giorni dalla richiesta»;

b) il decimo comma dell'articolo 16 è sostituito dai seguenti:

«Presso ogni provincia regionale è istituito un ufficio di segreteria della Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta all'inquinamento. Esso svolge altresì funzioni di collegamento tra la provincia e la regione in materia ambientale. Alla dotazione del personale provvede la Presidenza della Regione, anche utilizzando quello proveniente dai soppressi uffici del medico provinciale.

Alle spese di funzionamento dell'ufficio di cui al comma precedente provvede l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente con le disponibilità del capitolo 45253 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1995.

I locali saranno messi a disposizione dalle province regionali.»;

c) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I componenti che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive del comitato sono dichiarati decaduti».

Art. 12.

Fabbricati rurali

1. Fermi restando i vincoli eventualmente apposti ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli strumenti urbanistici, è ammessa, nelle

parti del territorio destinate ad usi agricoli, la demolizione di fabbricati e la ricostruzione degli stessi nei limiti della cubatura e destinazione d'uso esistenti e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali.

Art. 13.

Adeguamento degli oneri di urbanizzazione

1. L'adeguamento degli oneri di urbanizzazione previsto dall'articolo 34 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, decorre dal giorno successivo all'approvazione da parte degli organi di controllo della relativa delibera.

Art. 14.

Modifica di norme

1. All'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Gli esperti di cui alla lettera g) cessano dalle funzioni all'atto dell'insediamento del nuovo consiglio comunale.

Alle nuove nomine si provvede entro trenta giorni dalla cessazione».

2. In sede di prima applicazione il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, come introdotto dal presente articolo, decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, come sostituito dal presente articolo, non si applica alle domande di concessione edilizia conformi alla normativa previgente sulle quali si è favorevolmente pronunciata la commissione edilizia comunale alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Messina, 21 aprile 1995

MARTINO

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente

GRAZIANO

95R0760

LEGGE 18 maggio 1995, n. 41.

Interventi urgenti nel Comune di Messina da realizzare in occasione della visita dei Ministri degli esteri dei Paesi aderenti all'Unione Europea. Disposizioni varie. Disciplina transitoria della tutela della fauna e dell'esercizio venatorio.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 26 del 19 maggio 1995)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la presente legge:

Art. 1.

*Interventi urgenti da realizzare
per la visita dei Ministri dell'Unione Europea*

1. Per assicurare adeguata accoglienza in occasione della visita dei Ministri degli esteri dei Paesi aderenti all'Unione Europea che avrà luogo a Messina nei giorni 1, 2 e 3 giugno 1995, è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'esercizio 1995 la spesa di lire 8.000 milioni.

2. La somma di lire 3.000 milioni sarà erogata al comune di Messina e la somma di lire 800 milioni sarà erogata al comune di Taormina per l'esecuzione degli interventi per la sistemazione del verde pubblico e della viabilità, per l'illuminazione pubblica, per la sistemazione di edifici pubblici o di interesse pubblico, e per l'arredo urbano di competenza del comune.

3. La somma di lire 1.850 milioni sarà erogata alla Provincia regionale di Messina per la sistemazione degli edifici pubblici e della viabilità di competenza della Provincia.

4. La somma residua di lire 2.350 milioni sarà erogata alla Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina per restauro ed interventi conservativi di edifici storico-artistici, di opere d'arte, nonché per l'organizzazione e la realizzazione di attività espositive.

5. Le somme di cui ai commi 2 e 3 saranno accreditate ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni.

6. All'onere di lire 8.000 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1995.

7. Al 31 dicembre 1995 gli ordini di accreditamento saranno ridotti dell'importo non utilizzato con esclusione delle somme strettamente necessarie a far fronte alle obbligazioni assunte.

Art. 2.

*Deroga per la realizzazione di interventi urgenti
nell'autostrada Messina-Catania*

1. Per le finalità di cui all'art. 1 il consorzio per l'autostrada Messina-Catania-Siracusa è autorizzato, in deroga alla normativa vigente, ad eseguire anche in economia diretta o mediante cottimo fiduciario per importi non superiori a lire 500 milioni interventi urgenti con propri fondi per la sistemazione del tratto dell'autostrada Messina-Catania. I relativi lavori dovranno essere ultimati entro il 31 maggio 1995.

Art. 3.

*Reiscrizione in bilancio delle economie relative alla legge regionale
24 agosto 1993, n. 22*

1. Le economie realizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1994 sugli stanziamenti dei capitoli 50377 e 50378, istituiti ai sensi della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni sono reiscritte per le medesime finalità nel bilancio dell'esercizio finanziario 1995.

2. Le economie di cui al comma 1 formano oggetto di un apposito elenco da allegare al rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio 1994.

3. Per le finalità di cui al presente articolo sono introdotte nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995 le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 4.

Interventi in favore delle aziende ricettive turistiche

1. Per far fronte i maggiori oneri per le finalità previste dagli articoli 113 e 114, comma 4, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 8.000 milioni per l'esercizio finanziario 1995.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60783 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

Art. 5.

Integrazione alla legge regionale sui consorzi fidi

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e seguenti della legge regionale 28 marzo 1995, n. 23, recante: «Norme per i consorzi fidi di garanzia collettiva tra piccole e medie imprese. Norme interpretative e di modifica delle leggi regionali n. 36/1991, n. 15/1993 e n. 25/1993», sono estese anche a quelle imprese che richiedano finanziamenti da destinare al consolidamento, per una durata non superiore a sette anni, dei debiti bancari a breve.

Art. 6.

Provvedimenti per i teatri stabili di Palermo e Catania

1. Nelle more dell'emanazione di una legge organica per il settore teatrale ed in ottemperanza al decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo del 29 novembre 1990, la contribuzione alle spese di gestione dei teatri stabili di Palermo e di Catania prevista dalla legge regionale 5 gennaio 1993, n. 1, per gli esercizi finanziari 1992, 1993 e 1994, è prorogata fino al 31 dicembre 1995.

2. Per le finalità del presente articolo lo stanziamento del capitolo 38126 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1995 è incrementato di lire 4.000 milioni.

3. All'onere derivante dal comma 2 si fa fronte, quanto a lire 3.000 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento previsto al capitolo 38054 dell'esercizio in corso e quanto a lire 1.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1995.

Art. 7.

Accredito somme all'associazione «Ente teatro di Messina»

1. Per consentire la gestione e lo svolgimento della stagione programmata per l'anno 1995 e fino all'insediamento degli organi dell'ente autonomo regionale «Teatro di Messina», di cui alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 4, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad accreditare le somme previste dall'art. 8 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, all'associazione «Ente teatro di Messina».

Art. 8.

*Commissione consultiva per la determinazione dei compensi
ai concessionari della riscossione tributi*

1. L'Amministrazione regionale, per la determinazione delle misure delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è autorizzata ad avvalersi della commissione consultiva di cui all'art. 3 del medesimo decreto, in sostituzione della commissione consultiva prevista dalla normativa regionale.

Art. 9.*Acquisti di servizi reali*

1. Ai fini delle agevolazioni finanziarie e contributive previste dalla legislazione regionale, sono considerate le spese di investimenti fissi anche gli acquisti di servizi reali di cui al punto 9 della delibera CIPI del 16 luglio 1986 forniti da società, enti, organismi di servizi specializzati e i servizi di e per la certificazione dei sistemi di qualità del processo e del prodotto.

2. Le richieste di agevolazioni di cui al comma 1, se superano l'importo di lire 500 milioni, sono sottoposte a monitoraggio economico-finanziario a cura dell'Assessorato competente.

Art. 10.*Devoluzione dei fondi a gestione separata istituiti presso AZASI, EMS ed ESPI*

1. I fondi a gestione separata istituiti presso l'AZASI con l'art. 9 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 54, presso l'EMS con l'art. 10 della legge regionale 21 luglio 1977, n. 61, con l'art. 3 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 17, con l'art. 5 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 54, e successive modifiche ed integrazioni, con l'art. 2 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 104, e presso l'ESPI con l'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni, e con l'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 27, sono devoluti ad incremento dei fondi di dotazione dei tre enti.

Art. 11.*Proroga del termine di cui all'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, in materia forestale*

1. Il termine del 30 aprile 1995 previsto dall'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, è prorogato al 30 giugno 1995.

Art. 12.*(Articolo omissis in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).***Art. 13.***Disciplina transitoria della tutela della fauna e dell'esercizio venatorio*

(Sono omissis i commi 1, 2, 3 e 4 in quanto impugnati, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

5. Sino al recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietata l'introduzione di specie alloctone, ad eccezione del fagiano.

Art. 14.*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 maggio 1995.

GRAZIANO

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste:
SPOTO PULEO

*L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione:*
PANDOLFO

L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze:
PELLEGRINO

L'Assessore regionale per l'industria:
CANINO

LEGGE 18 maggio 1995, n. 42.

Proroga termine convenzioni legge 1 marzo 1986, n. 64. Interventi in favore dei comuni della provincia di Catania colpiti dalle piogge alluvionali dei giorni 12 e 13 marzo 1995. Disposizioni varie.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 26 del 19 maggio 1995)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE**PROMULGA**

la presente legge:

Art. 1.*Proroga delle convenzioni*

1. Le proroghe richieste, entro la data di entrata in vigore del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, per le convenzioni relative agli interventi finanziati nell'ambito della sub-azione organica 6.3, agli studi di importo inferiore a lire 200 milioni ed alle opere di importo inferiore a lire 5.000 milioni, finanziati nell'ambito delle restanti azioni organiche, nonché agli interventi finanziati nell'ambito dei programmi regionali di sviluppo, inseriti nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione di cui alla legge 1º marzo 1986, n. 64, si considerano assentite per un periodo non superiore a quello originariamente previsto e, in ogni caso, non superiore ad anni due, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La prosecuzione ed il completamento oltre il termine di cui al comma 1 degli interventi non revocati avviene sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente, restando esclusa ogni possibilità di proroghe ai termini di chiusura della convenzione che non siano giustificate da cause di forza maggiore.

3. Per gli interventi le cui variazioni progettuali comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari o aggiuntive all'opera stessa, purché indispensabili per la funzionalità e la fruibilità delle opere medesime, e nell'ambito dell'importo previsto in convenzione, la proroga di cui al comma 1 è concessa dal Presidente della Regione subordinatamente all'approvazione delle relative perizie da parte degli organi tecnici competenti e previo parere dell'Ispezzione regionale tecnico.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere con fondi ordinari di bilancio al finanziamento di oneri posti dalle suddette convenzioni ad esclusivo carico degli enti attuatori, qualora gli stessi certifichino di non avere disponibilità nel proprio bilancio.

Art. 2.*Completamento del collegamento sotterraneo tra i versanti nord e sud del centro storico di Taormina e i parcheggi sotterranei*

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, e per il regolare proseguimento dei lavori relativi al progetto FIO «Collegamento sotterraneo tra i versanti nord e sud del centro storico di Taormina e i parcheggi sotterranei» l'Assessorato regionale del turismo, comunicazioni e trasporti è autorizzato ad erogare, a favore del comune di Taormina, le somme ancora dovute dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, pari a complessivi 60.771 milioni, per il completamento del progetto stesso, sulla base degli stati di avanzamento lavori regolarmente presentati al predetto Ministero.

2. Per le finalità previste dal comma 1 le somme da erogare nell'esercizio finanziario 1995 sono valutate in lire 45.000 milioni e in lire 15.771 milioni per l'esercizio finanziario 1996 a cui si fa fronte con parte delle disponibilità del fondo di cui all'art. 19, comma 5 del decreto legislativo 30 aprile 1993, n. 96, trasferite in favore della Regione secondo le modalità stabilite dal citato art. 14 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32.

3. In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti commi sono apportate al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1995 le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 3.

Dichiarazione dello stato di calamità e modifiche alla normativa sui lavori pubblici

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 39, comma 2, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 44 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, la dichiarazione dello stato di calamità in relazione al verificarsi degli eventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è di competenza della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione.

2. Il limite di importo di cui al comma 3 dell'art. 39 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 44 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è elevato a lire 250 milioni.

3. Il termine di cui all'art. 5 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, è prorogato al 31 dicembre 1995.

Art. 4.

Progetti per interventi di carattere idrogeologico nei comuni della provincia di Catania colpiti dalle piogge alluvionali del marzo 1995

1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato ad accreditare all'ufficio del Genio civile di Catania la somma di lire 1.000 milioni per la predisposizione di progetti destinati alla realizzazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico della rete idrogeologica nei comuni colpiti dalle piogge alluvionali dei giorni 12 e 13 marzo 1995 nella provincia di Catania.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 e ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 5.

Disponibilità finanziaria per la realizzazione delle opere progettate

1. Alla realizzazione delle opere progettate ai sensi dell'art. 4 si provvede con parte delle disponibilità accantonate dal CIPE a valere sui fondi della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6.

Articolo omissso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana

Art. 7.

Proroga per l'utilizzazione di residui di spesa in conto capitale

1. Il termine del 30 giugno 1995 previsto dall'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 5, è prorogato al 30 giugno 1996.

Art. 8.

Modifiche al consiglio provinciale dell'agricoltura

1. Al comma primo, numero 4), dell'art. 43 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la parola «sei» è sostituita con l'altra «sette»;
- b) la parola «nazionale» è sostituita con l'altra «regionale».

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 maggio 1995

GRAZIANO

L'Assessore regionale per i lavori pubblici:
LO GIUDICE

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti:
ORDIE

95R0899

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTENUMERO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BÉTTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
- LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
- CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
- LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
- LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124
- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantova, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Aibuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIABEVO
Via Guibio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Gallitelli, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA "già Etruria"
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggior, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Montefenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 385.000	- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 211.000	- semestrale	L. 49.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 72.500	- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 50.000	- semestrale	L. 118.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 216.000	- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 120.000	- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 0 1 0 9 6 *

L. 2.800 .